



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 54

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 09/09/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611051123

Esito: RINVIO AL 19/09/2025 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA UFFICIO G.I.P.
12 SET. 2025
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO <i>Marco LUENNA</i>

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP**

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 09/09/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Cominciamo con il procedimento numero 2071/24 numero G.I.P., di cui adesso chiamiamo le Parti, a carico di Riva Nicola. È presente Riva? Assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente. Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, assente, di fiducia l'Avvocato Vincenzo Vozza, che è presente. Andelmi Marco, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sostituiti da Lanucara con delega scritta che ho già consegnato alle cancelliere.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Cavallo Angelo, assente, di fiducia gli Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA – Entrambi sostituiti da Lanucara, giusta delega orale:

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Ivan, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA – Entrambi sostituiti da Lanucara, giusta delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, assente, Avvocati Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara anche in sostituzione di Sirotti.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituito da Lanucara, delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, assente, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.

AVVOCATO M. DANIELI – Sì, buongiorno, Giudice. Sostituiti entrambi dall'Avvocato Matteo Danieli per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Ferrante Bruno, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per entrambi con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedito.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente. Giovinazzi Cosimo, assente, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Sostituito da me, Avvocato Vito Ippedito, con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Di Noi Giuseppe, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Entrambi sostituiti da me, Avvocato Vito Ippedito, con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Ceriani Alfredo, Avvocato Gaetano Melucci, presente.

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Rebaioli Giovanni, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, presenti entrambi. Pastorino Agostino, assente, Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, presenti entrambi. Bessone Errico, libero assente, di fiducia Avvocati Melucci e Voza, presenti entrambi. Liberti Lorenzo, assente, di fiducia l'Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Presente. Buongiorno, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Vendola Nicola, assente, Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello.

AVVOCATO M. DANIELI – Sostituito dall'Avvocato Matteo Danieli per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Ilva S.p.A. di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Di Nacci.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno, Giudice. Sostituisco anche il professore Di Nacci per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Il primo anche per il secondo. Partecipazioni Industriali S.p.A., di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Buongiorno, Giudice. L'Avvocato Garzone è assente e lo sostituisco, Avvocato Renato Laviani per delega scritta già depositata in atti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Riva Forni Elettrici S.p.A. Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche in sostituzione dell'Avvocato Paliero.
GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Parti Civili: Legambiente circolo di Taranto, Avvocato Eligio Curci.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocati Nicola Massimo Tarquinio.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo del Foro di Napoli, assente. Posizioni da sei a ventuno, Avvocato Annalisa Montanaro.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da ventidue a ventisei, Avvocato Orazio Cantore.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – CGIL Taranto e FIOM CGIL, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da trenta a trentaquattro, Avvocato Luigi Esposito.
AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale. Grazie.
GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Guarini per delega. Associazione Contramianto, Avvocato Ezio Bonanni.
AVVOCATO L. CAVALCANTE – L'Avvocato Cavalcante sostituisce l'Avvocato Bonanni.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da trentasei a cinquantadue, Avvocato Carlo Rienzi del Foro di Roma, assente. Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi, assente. INAIL, Avvocato Eleonora Coletta.
AVVOCATO E. COLETTA – Presente.
GIUDICE F. VALENTE – Presente. Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanzattiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Ministeri dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Potenza, assente. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da sessantuno a sessantanove, Avvocato Antonietta Ricci.
AVVOCATO G. VENDEGNA – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Vendegna.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da settanta a settantotto, Avvocato Gianluca Vitale.
AVVOCATO G. VENDEGNA – Sempre per delega orale, Avvocato Vendegna.
GIUDICE F. VALENTE – Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenza Della Pepa.
AVVOCATO G. VENDEGNA – Sostituita dall'Avvocato Vendegna.
GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Statte, Avvocato Martino Bruno, assente.

WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.
AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale.
GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL, URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente.
Azienda Sanitaria di Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.
AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.
GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. È presente. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo,
Avvocato Giuseppe Vendegna.
AVVOCATO G. VENDEGNA – Presente.
GIUDICE F. VALENTE – Altamarea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – ANMIL Taranto, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Posizioni da
novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Legambiente Nazionale APS Eligio Curdi.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore
Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.
AVVOCATO R. ORLANDO – Presente.
GIUDICE F. VALENTE – Presente. Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.
AVVOCATO S. FLORA – Sostituito da me, Avvocato Flora, per delega orale.
GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis.
AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale.
GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da centonove a centododici, Avvocato Fulvio Giovanni
Saracino.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Peacelink e Peacelink “nodo di Taranto”, Avvocato Filiberto
Catapano Minotti.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da centoquindici a centotrentuno, Avvocato Lamanna
Fabrizio.
AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.
GIUDICE F. VALENTE – Posizioni da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Andrea

Silvestre.

AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.

GIUDICE F. VALENTE – Società Cooperativa "La Sciaia" Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Orlando.

GIUDICE F. VALENTE – Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituita con delega orale, Avvocato Orlando.

GIUDICE F. VALENTE – Da centocinquantuno a centocinquantasei, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO R. ORLANDO – Sostituito con delega orale come sopra, dall'Avvocato Orlando.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Per quanto riguarda la discussione del Pubblico Ministero e quelle delle Parti Civili erano rivolte nella scorsa udienza a tutte le Parti, relativamente alle posizioni di tutti gli imputati eccezione fatta per il Raffaelli, perché formalmente non stava nello stesso procedimento, perché era stato stralciato. Il Pubblico Ministero in merito alla posizione del Raffaelli?

P.M. V. MONTEMURRO – Fermo restando il capo d'imputazione ascritto e le concorrenti responsabilità dei soggetti allo stesso ascritto chiede il non luogo a procedere nei confronti del Raffaelli.

GIUDICE F. VALENTE – Parti Civili. Sempre e solo relativamente alla posizione del Raffaelli.

AVVOCATO R. ORLANDO – L'Avvocato Orlando per i colleghi che ha sostituito giusto elenco precedente, chiede invece il rinvio a giudizio.

AVVOCATO E. COLETTA – L'Avvocato Coletta per l'INAIL chiede il rinvio a giudizio.

GIUDICE F. VALENTE – Gli altri Difensori?

AVVOCATO G. VENDEGNA – Anche l'Avvocato Vendegna chiede il rinvio a giudizio anche per tutte le Parti che ho sostituito.

GIUDICE F. VALENTE – Altri Difensori di Parte Civile? Me ne sono perso qualcuno? No. Secondo la scaletta in cui i Difensori degli imputati si sono organizzati e che mi è stata trasmessa, oggi era l'Avvocato Vozza a dovere prendere la parola.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice, soltanto un minuto. Volevamo chiederle questo, dal punto di vista della calendarizzazione delle udienze noi avevamo dato quel prospetto, però non abbiamo ricevuto poi una indicazione. Ha per caso già avuto modo di potere ipotizzare un calendario o no?

GIUDICE F. VALENTE – Purtroppo no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, okay.

GIUDICE F. VALENTE – Io ve lo premetto nella massima chiarezza, sarai già dovuto venir trasferito ad altro Tribunale. Sono qui in proroga, sostanzialmente per questo procedimento, devo comprendere in che modo organizzare quante più udienze possibili,

a tamburo battente, perché necessariamente si deve concludere in tempi ristretti. Quindi, senza ledere le garanzie difensive di alcuno, restiamo che tendenzialmente i venerdì sicuramente, ma ci saranno anche giorni infrasettimanali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

GIUDICE F. VALENTE – Naturalmente dovete tenerne conto dell'importanza di questo processo anche rispetto ai concomitanti impegni che potete avere presso i Fori di appartenenza.

AVVOCATO S. FLORA – Giudice, mi scusi, ci sa già dire la prossima udienza?

GIUDICE F. VALENTE – Venerdì l'altro, ossia il 19. Venerdì 19.

AVVOCATO S. FLORA – Le successive le sapremo, ovviamente, il 19.

GIUDICE F. VALENTE – Le saprete in quel momento perché mi devo anche concordare un attimo con l'Ufficio, con gli altri colleghi e con il Presidente eventuali piani di esonero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, la ringrazio molto della precisazione. Prima ci siamo confrontati un attimo con alcuni Difensori e anche con il Pubblico Ministero. Anche alla luce di queste esigenze che noi, ovviamente, rispettiamo e che porterebbero anche nei limiti, ovviamente, a cercare di trovare una sintesi nella nostra discussione il più possibile, ovviamente, tenuto conto che si tratta di un processo – come ha visto – enorme, noi avremmo la esigenza di quella che io sin dall'inizio ho chiamato delimitazione del perimetro. La questione è semplicissima, però per noi è fondamentale ai fini della discussione. Le chiederemmo questo, cioè di emettere una ordinanza che dia conto del nostro ragionamento e, chiaramente, riteniamo che sia un ragionamento giuridicamente corretto. La sentenza di Taranto è stata annullata per le ragioni che conosciamo, per incompetenza funzionale dei Magistrati che hanno giudicato in quel giudizio. La incompetenza funzionale rilevabile in ogni stato e grado, quindi vado ovviamente per grande sintesi, è una incompetenza che attiene al profilo di terzietà del Giudice. Cioè non si dice il Giudice necessariamente non è terzo, ma deve apparire quantomeno terzo. Sentenza Sezioni Unite conosciutissima. Fatto questo ragionamento il punto quale è? Il punto noi lo troviamo soprattutto nell'Articolo 111 della Costituzione. Il 111 della Costituzione – lo ricordo solo a me stesso – dice: “La Giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le Parti in condizioni di parità davanti a un Giudice terzo e imparziale”. Nel terzo capoverso si dice ancora che la Difesa, l'imputato deve avere la facoltà – davanti a chi? – davanti al Giudice sia di fare interrogare chi lo accusa e sia di fare interrogare i testi a discarico. Quello che è accaduto è una declaratoria di nullità, quindi la conseguente incompetenza è una derivazione di quella declaratoria di nullità, quindi la trasmissione degli atti a Potenza all'Ufficio del Pubblico Ministero, proprio

perché i Giudici che hanno assunto le prove a Taranto sono stati ritenuti di apparire quantomeno non imparziali e, quindi, le prove, anche quelle dichiarative che sono state assunte in quel procedimento sono inutilizzabili ai sensi del 191, 111 Costituzione. Questo è il ragionamento. È semplicissimo. C'è un rimando della Corte nella sentenza all'Articolo 27 che, secondo noi, è errato, proprio perché non tiene conto della natura della incompetenza che afferisce proprio alla capacità del Giudice. Quindi, la ricaduta in concreto è la declaratoria di inutilizzabilità completa delle prove dichiarative che sono state acquisite in quel procedimento. Questo ragionamento fa il paio già con la sua ordinanza, quindi, per noi è un prolungamento di quella ordinanza, ma abbiamo la necessità di questo chiarimento con la sua ordinanza, perché questo restringe ovviamente moltissimo anche il campo delle nostre discussioni. Materialmente quegli atti fanno parte del fascicolo del Pubblico Ministero, ma giuridicamente per le ragioni che ho sinteticamente espresso sono, invece, degli atti totalmente inutilizzabili, perché viziati in quanto assunti dal Giudice che aveva un problema sulla sua capacità e che era o non era imparziale o comunque non appariva tale. Quindi, proprio per la violazione del 111 e del 191 chiedo che sia dichiarata la inutilizzabilità di tutti quegli atti come prove dichiarative che si sono formati nel fascicolo del dibattimento tarantino.

Ho sintetizzato il tutto in una brevissima memoria. Rispetto a questo le chiederemmo un'ordinanza anche proprio per la delimitazione del perimetro delle nostre discussioni. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Gli altri Difensori si associano?

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Giudice, io naturalmente mi associo alle considerazioni di Annicchiarico. Mi permetto solo di richiamare, Giudice, vi è anche una sentenza abbastanza recente Cassazione Seconda Sezione 11 ottobre del 2019 numero 47.147 in cui proprio in relazione all'applicazione dell'Articolo 11 ritiene questa sentenza trattarsi di una nullità assoluta in quanto attinente alle condizioni di capacità del Giudice. Quindi, saremmo nell'ipotesi dell'Articolo 178 lettera a), cioè l'intera trattazione, l'intero interesse che hanno avuto quei Giudici su questo processo sarebbe affetta da nullità. Quindi, io credo che questo principio sia stato abbastanza consolidato in termini giurisprudenziali. Brevissimamente cito un passaggio di questa sentenza. "In tali casi - cioè anche nei casi in cui parliamo dell'applicazione dell'Articolo 11 – in tali si verifica una nullità assoluta in quanto attiene alle condizioni di capacità del Giudice, ovvero un vizio riconoscibile in ogni stato e grado del procedimento e del processo, senza la necessità che sia rispettata alcuna continuità nella evoluzione, sicché l'eccezione può essere proposta anche per la prima volta in Cassazione". Quindi, ritengo che dal punto di vista del diritto vivente questo principio sia assolutamente consolidato. Nulla c'entra

l'Articolo 27. Io mi sono anche preso la premura di andarmi a leggere brevissimamente la relazione al Codice di Procedura Penale. L'Articolo 27, leggendo la relazione al Codice, la relazione al progetto definitivo del Codice di Procedura Penale in realtà distingue benissimo l'applicazione dell'Articolo 27 nei casi ordinari rispetto all'ipotesi in cui versiamo nell'Articolo 178 lettera a). Quindi, io mi associo alle richieste di Annicchiarico, chiedendo che appunto sua Signoria, anche per ragioni di indicare a noi Difensori quale è il perimetro dei nostri interventi, quale è il perimetro del nostro contributo a questa udienza preliminare, ce lo chiarisca in via preliminare. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, cortesemente, mi può ripetere gli estremi della sentenza che ha indicato, per mia comodità?

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Giudice. È la Seconda Sezione di Cassazione, Seconda Sezione 11 di ottobre del 2019, numero 47.147.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Va bene. Grazie.

AVVOCATO C. URSO – Giudice, chiedo scusa, se mi permette. Posso?

GIUDICE F. VALENTE – Certo.

AVVOCATO C. URSO – Grazie. L'Avvocato Urso per l'imputato Pastorino. Sulla scia delle richieste del collega Annicchiarico, ci sarebbero anche degli atti importantissimi di questo procedimento, ovvero le perizie svolte durante l'incidente probatorio sulle quali io insieme al collega Melucci che difendiamo l'imputato Pastorino, ma immagino anche altri colleghi, vorrebbero richiedere una richiesta di inutilizzabilità. Lei capisce bene come discutere un procedimento senza le perizie che sono il cuore sostanzialmente di questo processo, porterebbe ad una importante riduzione anche dei tempi di intervento. Se lei mi permette io, in modo veramente sintetico, vorrei evidenziare le ragioni di inutilizzabilità delle perizie per l'imputato Pastorino e chiederne, ovviamente, un suo provvedimento per potere calibrare il mio futuro e prossimo (probabilmente già alla prossima udienza) intervento di discussione.

GIUDICE F. VALENTE – Chiedo scusa, ma le ragioni di inutilizzabilità sono le stesse che hanno evidenziato i suoi colleghi?

AVVOCATO C. URSO – No.

GIUDICE F. VALENTE – Allora, però le questioni sull'inutilizzabilità degli atti si decidono direttamente in esito alle discussioni, sennò appesantiamo eccessivamente.

AVVOCATO C. URSO – Quindi, eventualmente in una mia discussione io dovrò discutere per esteso con i tempi estesi.

GIUDICE F. VALENTE – Sì. Esattamente.

AVVOCATO C. URSO – Come ritiene.

GIUDICE F. VALENTE – Sempre meglio che spezzettare la discussione in mille rivoli, adesso.

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Pubblico Ministero, su questa eccezione.

P.M. V. MONTEMURRO – Il Pubblico Ministero ne chiede il rigetto ritenendo che la dedotta incompetenza ex Articolo 11 non includa e non incida sulla capacità del Giudice di assicurare il contraddittorio delle Parti e il diritto di Difesa.

GIUDICE F. VALENTE – Parti Civili.

AVVOCATO R. ORLANDO – Si associa ai rilievi del Pubblico Ministero.

AVVOCATO S. FLORA – Ci associamo tutti ai rilievi del Pubblico Ministero.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Facciamo una breve sospensione. Ci rivediamo tra un quarto d'ora qui. Mi ritiro in Camera di Consiglio per decidere.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice rientra in Aula e viene riaperto il verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Il Giudice decidendo sull'eccezione relativa all'utilizzabilità fondamentale di tutte le prove dichiarative assunte nell'alveo del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Taranto si osserva come, anzitutto per espressa dizione formulazione testuale dell'Articolo 26 del Codice di Rito al secondo comma non si pone un problema per quanto riguarda le prove irripetibili, non si pone un problema per quanto riguarda le prove ripetibili, per quanto riguarda gli esiti dell'udienza preliminare e le contestazioni nel dibattimento, fermo restando che quest'ultimo aspetto verrà variato, chiaramente, ove mai ci dovesse essere un dibattimento, appunto, in quella sede. Per l'udienza preliminare la norma dell'Articolo 26, chiaramente, sancisce l'utilizzabilità degli atti assunti davanti al Giudice incompetente. Il Giudice incompetente in questo caso per materia, perché altrimenti non si porrebbe problema, come è desumibile agevolmente dall'Articolo 26 primo comma. Per materia, come osservato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla stessa memoria difensiva depositata dall'Avvocato Annicchiarico, ma anche dalle argomentazioni degli altri Difensori, ha costituito nel tempo il fondamento della disciplina pretoria giurisprudenziale della incompetenza funzionale. Pacifico che sia funzionale l'incompetenza ex Articolo 11, la stessa modellata su quella per materia non può allora che rifarsi allo stesso Articolo 26 di cui sto dicendo. Pertanto, per quanto riguarda gli esiti dell'udienza preliminare sono pienamente utilizzabili. Stiamo parlando, chiaramente, a ogni buon conto e con riguardo al richiamo che è stato fatto dalle Difese sia alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che sancisce la nullità assoluta di tutto quanto fatto nel precedente processo, sia per quanto riguarda alla stessa

ordinanza emessa da questa stessa Autorità Giudiziaria per decidere sulla ammissibilità degli atti di costituzione di Parte Civile o meno, meglio, il principio di immanenza si era posto questo problema, bisogna distinguere, chiaramente. Un conto sono gli atti processuali e un conto sono le prove. La disciplina delle prove ripetibili, come ho già detto, è recata dall'Articolo 26; quella degli atti processuali segue un altro binario, che naturalmente è quello delle nullità, in questo caso assoluta. Nel paragrafo 1.2, tra l'altro, molto più modestamente della Cassazione, ho chiaramente distinto gli atti di costituzione di Parte Civile che sono un atto di impulso e che chiaramente soggiace alla disciplina delle nullità di cui agli Articoli 180 e seguenti del Codice di Rito, da quelli afferenti alle acquisizioni probatorie che sono tutt'altra cosa. Si era posto anche in quel caso il problema per quanto riguarda la documentazione versata a sostegno degli atti di costituzione di Parte Civile, che è stata, infatti in quell'epoca e in quel momento dichiarata utilizzabile. Quindi, sono aspetti completamente diversi. Diversamente del resto, se si facesse discendere l'inutilizzabilità dalla stessa nullità si sarebbe di fronte a un'ipotesi che stata negata pacificamente sia dalla Giurisprudenza Costituzionale che quella di Legittimità, di inutilizzabilità derivata, in questo caso non da atto inutilizzabile, ma atto nullo. Quindi, si finirebbe con l'accoppiare ogni volta che ci fosse una incompetenza di qualunque tipo, anche solo funzionale, l'inutilizzabilità di tutti gli atti. Con questo si finirebbe con l'abrogare l'Articolo 26 stesso. Si introdurrebbe una deroga che non è assolutamente prevista né testualmente ma neanche sistematicamente. Come si è già detto, la disciplina dell'incompetenza per materia forgia quella dell'incompetenza funzionale. Pertanto, si applica l'Articolo 26 comma 2 nella nostra ipotesi. D'altro canto, è stata sollevata sempre in questa sede la possibilità di ritenere la prova illegittima, in certi momenti è stato sostenuto incostituzionale ai sensi dell'Articolo 191 del Codice di Rito. Trattasi, chiaramente, come ben noto, le prove illegittime sono quelle che sono implicitamente e esplicitamente vietate sia nella loro assunzione che nelle relative modalità di assunzione. In sostanza sono divieto per il Giudice di assumere una determinata prova in quanto tale o di assumerla con tali determinate modalità. L'incompetenza sia per materia che a maggiore ragione funzionale non può ridondare automaticamente sull'utilizzabilità, altrimenti si finirebbe con l'andare in corto circuito logico. Aderendo alle interpretazioni che hanno dato le Difese di questo concetto dell'inutilizzabilità implicita, per così dire, ogni qual volta ci fosse una incompetenza si finirebbe con il determinare l'inutilizzabilità di tutte le prove acquisite. E questo sempre in spregio all'Articolo 26, anche comma 2, tanto più se si verte in tema di prova incostituzionale, che è quella assunta in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. L'Articolo 111 è certamente un diritto fondamentale

dell'individuo, il diritto ad avere un giusto processo, ma se tramite questo Articolo (l'Articolo 111) si finisce con il fare ampio e omnicomprendivo richiamo a ogni e qualsivoglia norma processuale recata dal Codice di Procedura Penale si finisce nuovamente con il sancire l'inutilizzabilità per vie traverse quale conseguenza di ogni nullità. E anche qui, come abbiamo già visto, è inammissibile un'operazione simile. E tra l'altro è la stessa riformulazione delegata dalla Legge 110/2017 dell'Articolo 191 comma 2 bis ad esemplificare bene che cosa si intende per prova incostituzionale, nella fattispecie fondamentalmente le testimonianze estorte sotto tortura. Quindi, stiamo parlando di qualcosa di totalmente diverso dalle prove che, invece, sono state acquisite nel corso del procedimento celebratosi davanti alla Corte di Assise di Taranto, dove non ci sono violazioni manifeste delle modalità di assunzione delle testimonianze, delle perizie. Non sono chiaramente di per sé atti atipici vietati implicitamente dal sistema, anzi sono prove tipiche - come ben tutti sappiamo - previste dal Codice di Rito.

Pertanto, non è assolutamente ammissibile una questione di questo tipo per quanto riguarda la violazione dell'Articolo 191 del Codice di Rito. Questo, chiaramente, è un discorso che porta a ritenere l'utilizzabilità ai fini dell'udienza preliminare. Quindi, nelle discussioni, per andare più sul pratico, le discussioni verteranno anche sugli atti formati dinnanzi alla Corte di Assise di Taranto. Diversamente le inutilizzabilità di altro tipo, sia quelle patologiche (per intenderci) relative alle perizie, come già altri Difensori sostenevano, è pacifico che possano essere riservate direttamente in decisione in Camera di Consiglio. Quindi, saranno oggetto diretto non di questa ordinanza, ma è una decisione che questo Giudice prenderà in Camera di Consiglio, sciogliendole in un senso o nell'altro per la relativa rilevanza. Tra l'altro un meccanismo di questo tipo è avallato dal formante(?) giurisprudenziale, cito per esempio Cassazione Sezione Prima 27.902/22, Sezione Prima 40.209/2014, Sezioni Unite 160/2000 e via dicendo. Quindi, per quanto riguarda le altre inutilizzabilità non ci si esprime adesso, ci si esprimerà poi.

Quindi, così delimitato il materiale probatorio sul quale i Difensori potranno discutere, a questo punto Avvocato Vozza, a lei la parola.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie, Giudice. Prendo la parola in difesa dell'ingegnere Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1996 al 3 luglio del 2012. Anticipo che per quanto, invece, concerne l'imputato Bessone Enrico in via vece concluderà il collega Melucci, codifensore. Quindi, oggi parlerò soltanto della posizione dell'imputato Capogrosso e non discuterò quella, invece, dell'ingegnere Bessone che sarà affrontata dal collega Gaetano Melucci. Però, innanzitutto io devo porre una questione proprio di inutilizzabilità genetica di tutta quella attività di prelievo, campionamento e successive analisi che, effettuate inaudita altera parte, in assenza di

qualsivoglia forma di contraddittorio e senza la consapevole presenza dei soggetti interessati, hanno poi fondato la richiesta di rinvio a giudizio di cui oggi ci dobbiamo occupare. Vedrete all'esito del mio intervento, ma soprattutto della sua ulteriore ponderazione degli atti, come attraverso la reiterata, direi pervicace violazione delle norme previste dal nostro Codice di Rito sia stato di tal guisa inferto un grave e irreparabile vulnus al diritto di Difesa. È noto che ai sensi dell'Articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da regio decreti emergano indizi di reato, bene, in quel momento devono trovare ingresso e applicazione le norme del nostro Codice di Rito. E allora credo che sia di fondamentale importanza fissare il momento della emersione di questi indizi, che non può certamente essere affidato alla discrezionalità, auspico, mai all'arbitrio dell'inquirente, ma deve essere in qualche modo cristallizzato in maniera certa, proprio perché attiene all'esercizio del fondamentale diritto di Difesa del cittadino. Prima ancora che dell'indagato. E allora, come Ella certamente saprà, sono intervenute sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (faccio riferimento alla sentenza numero 45.477 del 2001) che interpretano la norma, ce ne forniscono una visione attuale e concreta, un canone ermeneutico da seguire per ogni operatore e quindi, il significato dell'espressione "quando emergano indizi di reato" deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale quella contemplata dall'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale, bensì la sussistenza della mera possibilità, mera possibilità, di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito a una persona determinata.

E allora anche al lume di questa indicazione, ovviamente, più che autorevole che riviene dalla decisione che le ho citato della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quali sono le norme che io assumo essere state violate, ma che in realtà appaiono manifestamente, platealmente violate nell'attività di indagine? Certamente l'Articolo 360. Non devo certo spiegare a lei cosa contempla e cosa prevede. Nonché l'Articolo 369 bis del nostro Codice Penale. Allora, vediamo quali sono i due elementi. Quali sono i presupposti perché lei possa ritenere, come io in tutta serenità ritengo inutilizzabili, affetti da una inutilizzabilità patologica, insuperabile gli atti di cui da qui a un momento le parlerò? Il primo elemento è e che si tratta di atti irripetibili. Ebbene, in stretta correlazione con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, sancito dal comma 4 dell'Articolo 111 e del tendenziale divieto, tendenziale divieto di attribuire valore probatorio agli elementi raccolti nel corso delle indagini, di cui al comma 5 del

medesimo Articolo 111, un accertamento tecnico sarà sempre irripetibile quando non può essere nuovamente eseguito in condizioni di effettiva parità tra le Parti. Cioè, la categoria della irripetibilità attiene non soltanto alla non rinviabilità, ma anche – e in questo caso direi soprattutto – al concetto di non rinnovabilità nelle medesime condizioni tecniche, di tempo e di luogo in cui è stato effettuato. Autorevole dottrina, peraltro ha rilevato come un contraddittorio postumo si svolgerebbe in tal modo rispetto a un elemento già trasformato dall'attività acquisitiva svolta nel corso delle indagini. Preliminare, guardate, la questione è di fondamentale importanza, perché è noto a tutti noi come il moderno processo penale sia in qualche modo dominato dal sapere scientifico, e come si tende a proiettare nel dibattimento e come si tende a proiettare all'attenzione del Giudice quei risultati raccolti in segretezza. E allora, non si può pensare che l'indagato dapprima e l'imputato dappoi possa passivamente subire l'impatto probatorio di una attività che viene svolta a sua insaputa e soprattutto in dispregio delle garanzie che il nostro Codice in ossequio al dettato costituzionale gli riconosce.

Guardate, innanzitutto la maggiore parte delle analisi di cui parlavo, per indicem, mi creda, sono a carattere distruttivo. Quindi, in re ipsa è tautologica la non rinnovabilità. E comunque anche per ciò che attiene a quelle attività di campionamento, repertazione e successive analisi che tale carattere distruttivo non presentino, è evidente come il risultato dovrà necessariamente afferire a quel determinato campione prelevato in quelle determinate circostanze di tempo e di luogo e come risentano soltanto del mutamento di queste, ma anche di eventuali differenze relative al processo produttivo o agli aspetti climatici o a altro. Peraltro, anche gli accertamenti e i prelievi non sono una attività di natura neutra perché involgono un sapere scientifico e una competenza delle Parti e il rispetto di norme sovente di natura sovranazionale che presuppongono una peculiare preparazione e saperi extragiuridici che non possiamo dare per scontato.

Quindi, siamo al cospetto, per quanto vi dirò e per quanto individuerò, di atti e attività certamente irripetibili. L'altro elemento delle endiadi quale è? La individuabilità, cioè la mera possibilità di attribuire a taluno un fatto di penale rilevanza anche, ovviamente, se non iscritto, anche se non immediatamente e fisicamente direi anagraficamente individuabile. E allora, innanzitutto partiamo dal presupposto a mente del quale il personale ARPA e A.S.L. svolgente funzioni di vigilanza e controllo rivesta pacificamente la qualifica di Polizia Giudiziaria. Occorre allora vedere se all'epoca di quegli atti, di quelle attività, di quegli accertamenti di cui da qui a un attimo le dirò, i destinatari degli avvisi fossero identificabili. Ma io dico di più. Erano agevolmente individuabili. Erano per tabulas individuabili. E allora io parto dal 17 maggio del 2007

data in cui l'ARPA avvia la campagna di monitoraggio in continuo per la rilevazione di diossine e furani presso l'impianto di agglomerazione dello stabilimento Ilva di Taranto, eseguendo prelievi e campionamenti. Ed è l'allegato 1 della produzione documentale che sul punto effettuerò all'esito di questa prima parte del mio intervento. Successivamente a questi accertamenti ARPA inviava alla Procura della Repubblica varie relazioni preliminari, e a queste conseguiva una nota della Procura del 5 luglio del 2007 – attenzione – con la quale la Procura medesima invitava l'ARPA ad inviare copia delle relazioni conclusive e - badate bene - a segnalare fatti di reato. Questo è l'allegato due. Qui siamo anche al di fuori di quei principi che ho cercato di lumeggiare nell'incipit del mio intervento, perché qui siamo di fronte a un vero e proprio incarico che attiene allo svolgimento di un accertamento tecnico irripetibile. ARPA rispondeva a questa delega, a questo incarico della Procura della Repubblica in data 9 luglio del 2007 (allegato tre) assumendo in maniera fallace – ma questo attiene al merito, lo vedremo magari in seguito – ma comunque assumendo, salvo poi un ripensamento negli anni a venire, l'identità del cosiddetto fingerprint, cioè dell'impronta digitale delle diossine rilevate come emesse dal camino E312 (il camino dell'impianto GL2 dell'impianto di agglomerazione dello stabilimento di Taranto) quindi, l'identità dell'impronta di queste diossine e di quelle rinvenute nel top soil di via Machiavelli, che è una via del quartiere Tamburi, il più vicino sostanzialmente all'impianto siderurgico.

Guardate che tanto è avvertita la necessità di coinvolgere i soggetti che saranno poi comunque in qualche modo riguardati, impattati da questa attività di indagine che la stessa ARPA con una nota del 23 agosto del 2007 (allegato cinque) espressamente scriverà, questo è testuale: "Sarebbe necessario ripetere tali prelievi e relative analisi, in modo da garantire i diritti difensivi della Parte, e la conseguente possibilità di utilizzare i risultati a scopo probatorio". Ma anche a fronte di questo alert, di questa evidenziazione, di questo allarme che lancia l'ARPA, ben consapevole della circostanza e del fatto che sta svolgendo un'attività inutilizzabile, la Procura della Repubblica di Taranto preferisce un atteggiamento – diciamo – inerte? Preferisce continuare - e vedrete che si dipanerà lungo tutto l'arco della attività di indagine, almeno fino all'incidente probatorio - a effettuare analisi, prelievi, campionamenti, autopsie di animali in algida solitudine.

Ancora il 17 settembre del 2007 ARPA inviava un'altra relazione e vedrà, peraltro, all'allegato sei, che in data 6 marzo del 2008 la Procura della Repubblica di Taranto emana una nota all'ARPA all'esito del recepimento delle relazioni dell'ARPA, delle informative della Questura del 6 febbraio del 2008, su attività di pascolo osservate a ridosso dello stabilimento siderurgico di Taranto, all'esito delle denunce dell'associazione di Peacelink, all'esito delle dichiarazioni accusatorie rese da Marescotti Alessandro e

Motolese Pietro, prescrive a ARPA quanto segue: “Procedere alle necessarie verifiche onde stabilire se nella zona limitrofa e circostante l’area industriale vi siano aziende e impianti di allevamento di bestiame e di produzione di generi alimentari. In tal caso verranno effettuare le verifiche tecniche necessarie per stabilire se i prodotti destinati all’alimentazione siano idonei in base alla normativa igienica e in caso negativo se presentino tracce di inquinamento di diossina o da altre sostanze parimenti pericolose per la salute pubblica”.

A questo punto siamo oltre l’accertamento tecnico irripetibile. Siamo in presenza di una delega di indagine. E badate che a questa nota della Procura della Repubblica di Taranto, in data 25 marzo del 2008 (e questo è l’allegato sette) segue un riscontro. In data 10 aprile del 2008 – perché parlavo di autopsia? – la A.S.L. comunicava alla Procura della Repubblica di Taranto la data di inizio dei prelievi dei tessuti degli animali abbattuti, che vengono eseguiti poi a fare data dal 17 aprile del 2008, ancora una volta in assenza di qualsivoglia contraddittorio, di qualsivoglia forma di partecipazione, di contributo, di rappresentanza dei soggetti che erano certamente, almeno potenzialmente, come insegna la Cassazione, indagabili. Tanto vero che in data 19 giugno del 2008 il funzionario dell’ARPA dottore Roberto Giua formalizza e deposita una denuncia per il reato di cui all’Articolo 674. E allora io mi chiedo, è ragionevole, è conforme al diritto e prima ancora al buon senso, all’esperienza di ognuno di noi ritenere che non fossero individuabili i soggetti cui eventualmente ascrivere quelle che ormai la Procura di Taranto e l’ARPA Puglia già considera ipotesi di reato? Non lo erano al 5 luglio del 2007, al 9 luglio del 2007, al 23 agosto? Sono le date delle relazioni e degli atti che vi ho indicato. Cioè ARPA assume che vi sia una contaminazione proveniente dallo stabilimento siderurgico di Taranto che ha coinvolto quantomeno il quartiere Tamburi, compromettendone la salubrità dell’ambiente e che ha contaminato gli animali afferenti ai pascoli e agli allevamenti nell’intorno dello stabilimento stesso. Bene. Mi chiedo, è o non è individuabile almeno uno degli indagati? Uno a caso. Il direttore dello stabilimento che tale era dal ’96 e tale rimarrà fino al 3 luglio del 2012. Cioè io assumo che lo stabilimento di Taranto emetta una diossina che va a impattare sulla popolazione, sui residenti e che contamina le carni, chi quello stabilimento lo gestisce è o non è individuabile come indagato? Ha o non ha diritto a partecipare a quegli accertamenti? Per la Procura di Taranto, evidentemente, no. Ma vedete, oltre questa questione che in realtà coinvolge, a mio sommesso avviso e senza che ciò voglia costituire un pascolo abusivo in terreni difensivi altrui, anche la posizione di diversi imputati, ulteriori rispetto all’ingegnere Capogrosso, il mio assistito non soltanto era individuabile. Il mio assistito era già stato concretamente individuato dalla Procura della Repubblica di

Taranto. Eh, sì, perché come riportato nel prospetto riepilogativo dei fascicoli riuniti (allegato uno di questa seconda produzione documentale che attiene alla iscrizione effettiva dell'ingegnere Capogrosso) il fascicolo 938/2010 Modello 21, quello di cui ci siamo poi occupati dinnanzi alla Corte di Assise di Taranto e quello che poi la Procura ha mandato avanti, proveniva dal 1749/2008 Modello 44. Non la annoio. Siamo, ovviamente, in epoca pre-Cartabbia. Certamente le garanzie difensive dell'imputato – come dire? – essenziali rispetto al suo diritto di Difesa sacro e costituzionalmente garantito non potevano, non possono, e a maggiore ragione all'epoca non potevano certamente dipendere da una scelta insindacabile del Pubblico Ministero, ossia se iscrivere quel fascicolo al Modello 44, 45 o 21. Questo mi pare di una tale solare plateale evidenza da non dovere essere rimarcato per non offendere la sua e la mia intelligenza. Dicevo, questo fascicolo Modello 44 era conseguente a un esposto depositato in data 8 aprile del 2008 dal dottore Merico, pediatra tarantino, presidente della associazione "Bambini contro l'inquinamento" ed era corredato da rapporti di prova, secondo i quali si rilevava la presenza di diossina nel latte di alcune puerpere tarantine. Quattro, se ben ricordo. Vedrà – gliela produrrò – che in alto a destra della copertina di questo fascicolo c'è un'indicazione vergata a mano: "Visto modello 21 per Articolo 439, 452 a carico di Capogrosso Luigi da generalizzare". E sotto una data "Taranto, 10 aprile del 2008". Ancora si può sostenere che nei confronti del mio assistito non vi fosse neanche la mera possibilità di individuarlo come indagato? Ma vi è di più, perché sulla copertina del fascicolo 938 Modello 21 (quello che poi sarà in qualche modo la somma di tutti i fascicoli aperti qui e lì dalla Procura di Taranto in seguito a esposti, attività di iniziativa o quant'altro) lei vedrà che vi è un termine di scadenza delle indagini preliminari indicato nel 25 novembre del 2008. 25 novembre del 2008. Andando a ritroso e considerando che all'epoca – siamo nel 2008, e come lei sa fino al 2014 il periodo di sospensione stabilito per periodo feriale andava dal primo agosto al 15 settembre – andando a ritroso da questa data di scadenza del termine per le indagini preliminari fissato al 25/11 del 2008, lei perverrà a una iscrizione esattamente del 10 aprile del 2008. Ma anche dopo quest'atto – ripeto – si susseguiranno incessanti, numerosi gli accertamenti, i campionamenti, i prelievi, le analisi, l'abbattimento degli animali, l'esame dei fegati, senza che il mio assistito ne abbia mai avuto contezza, senza che gli sia stato mai concesso, è il caso di dire, di apportare un suo contributo o anche solo di prenderne contezza. In ultimo rilievo che in data 23 febbraio del 2010, 23 febbraio del 2010, quando l'ingegnere Capogrosso, anche secondo i desiderata della Procura è già certamente iscritto in quel 938 Modello 21, comunque dietro conforme decreto del Pubblico Ministero, i consulenti nominati dall'Ufficio di Procura unitamente

all'ispettore del lavoro Severini si recano presso il reparto agglomerato dello stabilimento di Taranto (un mese dopo quella che secondo la Procura di Taranto è la formale iscrizione, due anni dopo in realtà quella che ho dimostrato essere l'iscrizione, tre anni dopo la data in cui era realmente e concretamente individuabile e individuato l'ingegnere Capogrosso) e effettuano una ispezione giudiziale con contestuale prelievo e successive analisi di campione. Anche in questo caso evidentemente nessun avviso, nessuna presenza, nessuna informazione. Ritengo, pertanto, che tutti gli atti compiuti dall'ARPA e non solo, io evidentemente li ho illustrati, anche per dare il senso di una logica, una scansione temporale, gli atti più rilevanti dell'ARPA, ma evidentemente bene sono stati anche di altri enti, ma lo sono stati anche dei consulenti, lo sono stati del NOE, ma comunque quantomeno a far data dal 17 maggio del 2007 io denunciò tutte le attività irripetibili di prelievo, campionamento e analisi svolte senza la necessaria indispensabile presenza degli indagati, indagabili, oggi imputati e in ispecie del mio cliente, ingegnere Luigi Capogrosso.

Io le depositerò, intanto, questa produzione documentale che le ho richiamato in questo intervento e poi passerei a discutere nel merito.

GIUDICE F. VALENTE – Sulla produzione documentale, Pubblico Ministero?

AVVOCATO V. VOZZA – Evidentemente, ho omesso di dirlo, dandolo per scontato e faccio ammenda, sono tutti atti già presenti nel suo fascicolo. Evidentemente li ho enucleati soltanto per facilità di consultazione.

P.M. V. MONTEMURRO – Posso vederli?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, certo.

GIUDICE F. VALENTE – Si acquisiscono gli atti depositati dall'Avvocato Vozza in sede di discussione, nulla osservando le altre Parti e essendo comunque pertinenti e rilevanti. Prego, Avvocato, può proseguire.

AVVOCATO V. VOZZA – Dicevo, passerò ora nella maniera più sintetica che la ponderosità di questo processo mi consente, all'esame del merito delle imputazioni. Vedete, il mio intervento vorrà essere ispirato principalmente a restituire a questa vicenda di, è vero straordinaria complessità tecnica e giuridica, dicevo di restituire a questa vicenda un canone di normalità. Vorrei dire persino di umanità. Sì. Perché? Perché in questi anni noi abbiamo avuto la sensazione, ma direi meglio, la percezione che si sia voluto processare un sistema economico e produttivo, un modo di fare impresa, di produrre. Ma in realtà è persino superfluo dirlo, noi abbiamo a che fare con persone, con persone che hanno speso la loro vita in un processo inarrestabile di miglioramento delle prestazioni dell'impianto siderurgico, ma che evidentemente vanno giudicate in ragione della loro forza, del loro impegno, della loro diligenza, ma anche della loro debolezza,

della loro fragilità, della loro ontologica imperfezione di essere umani. E allora, io non posso accettare la descrizione del mio cliente che riviene dai capi d'imputazione. Il Pubblico Ministero – parlo chiaramente in maniera impersonale, perché sappiamo perfettamente quale è la genesi di questa imputazione e la paternità, diciamo così, originaria di questa imputazione – un Pubblico Ministero che in preda a una sorta di furia iconoclasta descrive attraverso quella imputazione il mio assistito, non come un professionista capace che si è impegnato al meglio delle sue possibilità, che si è impegnato nella maniera umanamente più efficace - e vedremo come sia pure sinteticamente - per minimizzare l'impatto dello stabilimento, per armonizzare l'esercizio di due diritti anche essi costituzionalmente garantiti: la salute dell'ambiente da un lato, il diritto di impresa dall'altro. Che non vanno visti in maniera antagonista necessariamente. Ma che invece devono raggiungere un punto di equilibrio, un temperamento di interessi che non è affidato alla retorica, non è affidato all'emotività. È affidato al Legislatore. È affidato agli organi tecnici nazionali e sovranazionali. È un concetto che attiene essenzialmente alle categorie di rischio consentito e di condotta concretamente esigibile. Vedremo che l'ingegnere Capogrosso, peraltro, non si è limitato ad accontentarsi del mero rispetto dei limiti emissivi previsti dalle norme giuridiche o tecniche. Perché anche a fronte della perfetta liceità del contesto in cui operava si è sempre prodigato per raggiungere traguardi sempre migliorativi delle prestazioni, traguardi sempre più ambiziosi, traguardi che in qualche modo riuscissero a realizzare, come è avvenuto, quel bilanciamento, quella convivenza tra le esigenze della produzione e la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Sì, ho detto produzione. Ci è sembrato in questi anni – come dire? – che si trattasse dell'archetipo del male assoluto. Ma non è evidentemente così. È l'equilibrio virtuoso a cui si deve tendere. E vedrà, dimostreremo, è in atti, è già provato. Noi, anche a mente della sua ultima ordinanza, noi in questo processo abbiamo sposato e attuato a pieno quel richiamo che (credo che fosse il 1968 ormai) del professore Vassalli, del diritto di difendersi provando, cioè del passaggio da una difesa passiva e in qualche modo inerte a una difesa attiva. Come diceva il professore Vassalli da una difesa di posizione a una difesa di movimento. E noi abbiamo provato che non soltanto abbiamo rispettato le Leggi, non soltanto abbiamo osservato le Norme, ma abbiamo fatto meglio. Spesso le abbiamo – perdoni se accomuno me con il mio assistito – spesso le hanno addirittura anticipate. E lo vedremo. Non sono..., cioè io non amo affidarmi alla retorica. Rifuggo da argomentazioni di pancia. Lo vedremo. Lo vedremo con le carte. Lo vedremo con gli atti. Lo vedremo con la testa. Con raziocinio. Con le Norme e con le carte che compongono il suo fascicolo. E allora vorrei partire da un dato certo, oggettivo e

inconfutabile. In atti vi sono migliaia, migliaia - senza tema di essere smentito - migliaia di documenti, ordini, progetti, collaudi, fatture, bonifici che attestano gli investimenti effettuati da Ilva S.p.A. durante il periodo in contestazione. Si addebita una condotta inerte, si addebita addirittura una condotta connotata dalla volontà di provocare un disastro, dalla consapevolezza e dalla coscienza di provocare un avvelenamento mediante comportamenti a dire poco passivi? È esattamente il contrario. Ilva S.p.A. nel periodo in contestazione ha investito esattamente 4.576.569 euro (oltre quattro miliardi e mezzo di euro), dei quali oltre un miliardo e 100 milioni di soli investimenti esclusivamente a valenza ambientale. Questo è quello che hanno fatto gli imputati. Questo è quello che ha fatto il mio assistito. Guardate che quattro miliardi e mezzo di euro se li volessimo convertire in lire, anche con una banale operazione di trasformazione, senza attualizzare le somme, senza considerare che un miliardo di lire nel '95 o '96 certamente non sono 516.000 euro e rotti attuali. Senza attualizzare le somme, con una banale opera di conversione sapete quanti sono? Sono oltre novemila miliardi di lire. Ma provate a scrivere e a mettere in fila. Ci si perde nella vastità di questa somma. Sia gli interventi nello specifico posti in essere che i benefici ambientali enormi, indiscutibili che ne sono conseguiti verranno affidati a una memoria che le depositerò, mi perdonerà, in una successiva udienza che non ho fatto in tempo a completare.

Vorrei, però, dire che anche in questo caso occorre in qualche modo abbandonare una versione dicotomica tra investimenti ambientali e investimenti produttivi. Perché noi sappiamo che esistono due tipologie di tecniche: c'è la tecnica processor integrated e la tecnica end of pipe. La tecnica end of pipe è quella, per esempio che riguarda il posizionamento di un filtro a un camino, quindi all'esito del processo. End of pipe. E vengono definiti, ovviamente, esclusivamente ambientali. Ma anche le tecniche di processor integrated, che attengono alla produzione in realtà comportano enormi benefici ambientali, perché è chiaro a tutti che se io sostituisco una macchina di vecchia generazione con una di ultimissima generazione otterrò anche un beneficio ambientale. Questo ci tenevo a sottolineare anche riguardo a quella ripartizione degli investimenti tra esclusivamente ambientali, comunque parliamo di 1.142.000 e rotti di euro e quegli altri che complessivamente poi fanno ascendere la somma a oltre quattro miliardi e mezzo di euro. Guardate, auspicando, ovviamente di non essere tediosamente didascalico e compilativo, io vorrei ripercorrere, ma davvero in maniera schematica, il percorso normativo che ha riguardato l'individuazione e l'applicazione e l'esigibilità delle migliori tecniche disponibili.

Sia detto per inciso, il brief è il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e

rappresenta la ricognizione del panorama emissivo europeo in un dato momento storico e si compone di una serie di documenti dell'Unione Europea, che descrivono le migliori tecniche disponibili (acronimo MTD in italiano, BAT in inglese) e le loro condizioni operative per le attività industriali soggette dapprima alla direttiva cosiddetta IPPC, ossia la 9661 del 24 settembre del 1996 e successivamente alla direttiva IED, ossia la 2010/75 relativa alle emissioni industriali. E allora, dicevo, ripercorriamo sinteticamente proprio l'evoluzione normativa sul punto e partiamo dal Decreto Ministeriale 31 gennaio del 2005 "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato 1, Decreto Legislativo 4 agosto '99 numero 372". Bene, con questo decreto lo Stato Italiano decide di non recepire integralmente, automaticamente il brief, ma di produrre autonome, autonome linee guida nazionali. Per meglio dire, mediante questo strumento normativo lo Stato Italiano, pure seguendo in linea di massima gli stessi criteri validi per il brief, ritiene di non proporre alcune BAT, e per converso di aggiungerne altre, reputando, altresì, nell'indicazione delle prestazioni di riportare soltanto il limite superiore. Questo Decreto Ministeriale segue il Decreto Legislativo 59 del 2005 che ancora all'Articolo 4 ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale individua sempre nelle linee guida nazionali il riferimento, il parametro. Con il Decreto Legislativo 128 del 2010 avviene l'accorpamento della disciplina dell'AIA nel Testo Unico Ambientale. Segnalo, soltanto, l'introduzione di una lettera L ter al comma 1 dell'Articolo 5 del Testo Unico Ambientale che definisce le migliori tecniche disponibili. Non voglio, come ho detto, faccio fede alla mia premessa iniziale, quindi cercherò di leggere il meno possibile e di tediare il meno possibile, mi soffermo soltanto sulla definizione di "disponibili", migliori tecniche disponibili, ossia le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi – questa è la definizione della norma – indipendentemente dal fatto che siano o meno applicati o prodotti in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli.

Viene, altresì, introdotto l'Articolo 29 bis nel Testo Unico dell'Ambiente, che ancora una volta affida alle linee guida nazionali l'individuazione delle migliori tecniche disponibili da considerare ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. E soltanto con il Decreto Legislativo numero 46 del 2014, di recepimento della citata direttiva IED 210/75 che viene abbandonato come riferimento quello delle linee guida nazionali e viene, invece, indicato nel BAT conclusions il parametro a cui adeguare, al lume del quale valutare il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Quindi, davvero

riepilogando in maniera sintetica noi sappiamo che dal 31 gennaio del 2005 all'11 aprile del 2014 l'Italia sceglie di affidarsi a linee guida nazionali piuttosto che al brief e alle BAT conclusions in esso contenute. Per quanto può rilevare, segnalo che l'Articolo 1 al comma 7 del Decreto 274/2015, ormai abbiamo detto è intervenuto il riferimento alle BAT e ai limiti (BAT-AEL cosiddetti) dicevo l'Articolo 1 comma 7 del Decreto 274/2015 prescrive di avere come riferimento e di prendere come parametro i valori meno rigorosi dei livelli di emissione. E questo in sintesi. Diciamo, la ricognizione dell'evoluzione normativa che concerne il brief e le migliori tecniche disponibili a cui confrontare le richieste di AIA e dei gestori.

Vedete poi, io dovrò necessariamente affrontare anche il tema delle relazioni ARPA, quelle delle quali ho denunciato l'utilizzabilità genetica, ma che ovviamente non avendo doti di preveggenza, non sapendo quale sarà il suo orientamento sul punto non posso trascurare ai fini di una discussione non dico completa, ma mi auguro perlomeno con una certa coerenza logica. E allora partiamo proprio dalle campagne di rilevazione di diossine e furani e PCB nei fumi del processo del camino E312 eseguite dall'ARPA nei periodi dall'11 al 14 giugno del 2007, dal 26 al 28 febbraio del 2008 o dal 23 al 26 giugno del 2008. Sul punto voglio richiamare come nelle relazioni del 17 settembre del 2007 e in quella relativa alla terza campagna di monitoraggio ARPA attestò un andamento dell'impianto durante il periodo di osservazione conforme alla regolare marcia, e i valori di polveri totali sospese come sovrapponibili a quelli rilevati prima e dopo questo accertamento. Bene. E allora diventa essenziale capire quali sono i risultati dell'ARPA, ma soprattutto diventa essenziale il raffronto tra i valori riscontrati e il limite posto dal Decreto Legislativo numero 152/2006, che guardate all'epoca non poneva un limite per quanto attiene al fattore di tossicità equivalente. Noi sappiamo che la tossicità equivalente è il risultato del prodotto della massa del singolo congenere per il suo fattore di tossicità.

Ma proponeva, o meglio, prescriveva un limite pari a 10.000 nanogrammi su normal metrocubo, in tal quale di tutti i 210 congeneri di diossine, furani e PCB. E allora, già nella relazione del 17 settembre del 2007, ma tanto confermerà in quella del 14 maggio del 2008, ARPA con valutazione e con stima prudenziale cautelativa afferma che quel limite di 10.000 nanogrammi su normal metrocubo in tal quale equivale a 100 nanogrammi su normal metrocubo in TEQ (ossia tossicità equivalente). Quindi, ARPA dice io vado a effettuare queste misurazioni nella consapevolezza, nella ferma convinzione che il limite normativo da rispettare è pari a 100 nanogrammi su normal metrocubo in tossicità equivalente. Perché ARPA i prelievi, i campionamenti e le successive analisi li fa in tossicità equivalente. Quindi, rispetto non ai 10.000 ma a

questo limite di 100 che noi dovremo valutare, giudicare, ponderare i risultati dell'ARPA. Bene, 100 abbiamo detto è il limite. Andamento dell'impianto regolare, coerente con i periodi precedenti e successivi. Normale marcia dell'impianto è la fotografia. Va bene? A fronte di 100 noi abbiamo nella campagna 11/16 giugno del 2007 una media di concentrazione di 3,87 su 100 limite; 26/28 febbraio del 2008 una media di concentrazione di 6,93; dal 23 al 25 giugno del 2008 una media di concentrazione di 3,77. Limite 100. Valori Ilva 3,87 e 6,93 e 3,70. Potrebbe bastare. Ma non è solo questo. Perché poi con l'entrata in vigore della Legge Regionale numero 44/2008 modificata dalla Legge Regionale numero 8 del 2009 si prescrivono nuovi limiti, ossia 2,5 nanogrammi in tossicità equivalente su normal metrocubo dal 30 giugno del 2009 al 31 dicembre del 2010 e infine 0,4 nanogrammi dal primo gennaio del 2011. Limiti, ovviamente, molto più restrittivi di quelli nazionali e questo mi pare assolutamente lapalissiano e persino banale sottolinearlo.

Ma vediamo, rispetto a questi nuovi limiti più impegnativi, rispetto a queste nuove sfide più performanti, cosa si rileva? Cosa accerta l'ARPA? Accerta che nel secondo semestre 2009 a fronte di un limite di 2,5 l'emissione è pari a 0,49. Non dirò ogni volta nanogrammi in tossicità equivalente su normal metrocubo. Diventa veramente estenuante per lei, più ancora che per me. i limiterò ai numeri, ma l'unità di misura sappia che è sempre la stessa. Nel 2010 ancora con il limite di 2,5 l'emissione è di 0,68. Nel 2011 con il limite di 0,4 l'emissione di è 0,3. Nel 2012 è di 0,19. È una evenienza, è una evidenza talmente macroscopica di tale eclatante capacità dimostrativa non solo della liceità, quello che le dicevo prima, non mi accontento di rispettare il limite, perché se il limite è a 100 io potrei stare a 99 e rispetterei la Legge, che è una norma nazionale che vale in tutta Italia e fino a prova contraria a Taranto non vige il principio dell'extraterritorialità. A 99 è impensabile una contestazione di disastro doloso e di avvelenamento. A 99. Pensi un po' a 3,87 o a 6,93. Quando entrano in vigore questi limiti, persino direi punitivi, comunque certamente più stringenti, sono comunque ampliamenti all'interno di quel range (0,49 a fronte di 2,5). D'altronde, questi risultati che gridano, gridano l'insussistenza dell'ipoteca accusatoria e l'innocenza del mio assistito, questi risultati sono peraltro, e certamente non poteva essere altrimenti, recepiti dagli stessi periti del G.I.P. Parlo della perizia Santilli e Altri (si veda in proposito la pagina 535 dell'elaborato peritale).

Allora, davvero per indicem. Ci imbattiamo in una informativa rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, alla cortese attenzione del Dottore Sebastio, all'epoca Procuratore, consegnata in data 20 giugno del 2008 nelle mani del Dottore Buccoliero. E si illustrano i risultati delle concentrazioni di diossina rilevate nell'aria

intorno all'area industriale. ARPA premette, si rivolge – come dire? – a persona non necessariamente dotata della medesima conoscenza, del medesimo patrimonio e bagaglio di conoscenze scientifiche e premette guardate, non c'è un limite normativo. Non esiste da nessuna parte. Esiste un'indicazione, per quello che vale, fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che contempla come valore di 0,1 picogrammi su un metrocubo, ossia 100 femtogrammi sul metrocubo, un valore fisiologico. Perché, guardi, noi stiamo parlando di inquinanti ubiquitari. Cioè lei la diossina la trova anche in Tibet. La trova ovunque. Non esiste luogo al mondo dove lei non trovi questo tipo di inquinante. Varierà la concentrazione, ma questo si trova ovunque. E allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non il collegio difensivo, non il consulente di Parte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice guardate che 100 femtogrammi su un metrocubo è un valore fisiologico. Dopo i 300 femtogrammi sul metrocubo - dice sempre l'OMS - non c'è un allarme, non c'è un pericolo, non c'è un avvelenamento, non c'è un disastro. L'OMS raccomanda di indagare sulle fonti. Va bene? Quindi, 100 valore fisiologico; oltre 300 stimola una attività accertativa. Bene. Allora, vedrà in questa relazione il risultato delle misurazioni effettuate di ARPA, le misure dell'aria intorno all'area industriale. Abbiamo detto 100 femtogrammi limite fisiologico. Mi perdoni se lo ripeto. Ma è come se cercassi – come dire? – non me ne faccio una ragione di questa imputazione. Questi atti sono inutilizzabili per me. Ma li ha utilizzati la Procura della Repubblica. E non mi faccio capace. Ecco, non riesco a capire, a comprendere, ma questo evidentemente attribuibile esclusivamente alle mie scarse capacità cognitive, non riesco a capire come poi si possa costruire un'imputazione del genere sulla base di questi risultati. Dicevamo, 100 femtogrammi valore fisiologico, rilevazioni 13 giugno del 2007, Machiavelli - ricorderà, via del quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento - 58,3. Ancora nel 15 giugno del 2007 di 62,3. Ancora, 27 febbraio del 2008 di 22,42. Ma se 100 è fisiologico, di grazia - ma lei lo vedrà, l'ha già visto nelle perizie, il problema del quartiere Tamburi non è soltanto un problema topografico di vicinanza, lo dicono i periti, è il più impattato, è il più colpito. Via Machiavelli è i Tamburi. È lì – ed a fronte di un valore fisiologico stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 100 femtogrammi noi troviamo 58, 62 e addirittura 22 e 42.

Ma sapete quale è la cosa straordinaria? Il valore più alto lei lo vedrà, perché ce le ha queste relazioni, le avrà certamente già viste e sono assolutamente sicuro e lo dico senza temere che la mia venga scambiata per piaggeria. Sono certo che lei in scienza e coscienza le rivedrà. Il valore più alto sa dove lo troviamo? A Talsano, 104. Valore, voglio dire, tranquillizzante. Abbiamo detto che fino a 100 è fisiologico. Da oltre 300 si

deve indagare. Ma sa perché è straordinario che lo troviamo a Talsano? Ora al di là della conoscenza che lei possa avere dei luoghi di Taranto, Talsano è tra tutti i siti esaminati non soltanto il più distante dallo stabilimento siderurgico, ma soprattutto – e su questo avrei potuto produrle un'estrazione di Google Maps – ma non è tanto il dato empirico ed esperienziale, ma è il dato scientifico, perché? Perché Talsano, dove viene rilevato e misurato il valore più alto è il sito di fondo, cioè nella relazione del 19 maggio del 2009 protocollo 5012, ARPA individua Talsano come sito di fondo, ossia come il bianco delle analisi (come dicono i tecnici), ossia come il parametro di riferimento, cioè, come quel sito che ai sensi dell'allegato 3 del Decreto Legislativo 152/2006 non è influenzato da emissioni da specifiche fonti. Cioè, io prendo il sito – tra virgolette – incontaminato nell'accezione, ovviamente che possiamo dargli, nel senso che c'è il traffico urbano, c'è il traffico veicolare, ci sono le caldaie e ci sono i forni dei camini, però diciamo, prendiamo un sito che non è influenzato da specifiche fonti, lo dice l'allegato 3 del Decreto Legislativo del Testo Unico Ambiente. Quindi, non è influenzato dall'Ilva. Da nessuna fonte in particolare, ergo, evidentemente non dall'Ilva. E questo diventa il parametro, la pietra di paragone e rispetto a questo noi abbiamo che a Talsano abbiamo 104; a Machiavelli, che sarebbe il sito più colpito, abbiamo 22,42. E va bene.

Dell'ispezione giudiziaria del 23 febbraio del 2010 vi ho detto, in ordine alla violazione dell'Articolo 360 e in generale del diritto di Difesa del mio assistito. Vorrei solo segnalarle che in occasione di questa ispezione siamo nel reparto agglomerato, cioè, il reparto dove secondo l'ARPA è più sensibile il tema di diossina e furani. Bene. Vengono prelevati con ispezione a sorpresa – attenzione non è un accesso concordato, si presentano – ispezione, decreto di ispezione del Pubblico Ministero, si presentano e non lo notificano neanche, perché non lo notificano all'indagato, lo mostrano all'addetto dello stabilimento, si presentano e effettuano le operazioni. Bene. Vengono prelevati quattro campioni di polvere. Di questi quattro campioni tutti sono entro le concentrazioni soglie di contaminazioni previsto dal Testo Unico Ambientale, decreto 152/2006. Tutti. Il cento per cento. Sa quale è la cosa straordinaria? Che due di questi quattro campioni sono addirittura entro le soglie previste per verde pubblico e residenziale. Cioè, due di quei campioni soddisfano i requisiti prescritti per il verde pubblico e residenziale. Io non voglio banalizzare. Davvero. Ma se quei campioni li avessero trovati nel giardino di casa mia, quei due campioni, dove io pianto i pomodori – va bene? – avrei potuto continuare a usare il mio giardino, avrei continuato a piantare le mie piante, perché due campioni su quattro prelevati nel reparto agglomerato di Taranto, il più sensibile per la produzione della diossina, due campioni su quattro (il

cinquanta percento) tutti sono conformi, due addirittura al di sotto delle CSC per suoli a uso di verde pubblico e residenziale. Vedete, visto che stiamo affrontando il tema del reparto agglomerato e delle polveri, provo a fare chiarezza.

Noi abbiamo le polveri ESP che attengono al primo stadio di filtrazione, perché abbiamo noi abbiamo i filtri ESP e i filtri MIP. I filtri ESP sono quelli, diciamo, in qualche modo nati per lo stabilimento e costituiscono il primo stadio di infiltrazione. I filtri MIP di cui vi parlo brevissimamente anche per cercare di collegarli a una visione unitaria di questa vicenda particolarmente complessa, i filtri MIP sono quelli, invece, installati successivamente, nel 2000 dagli odierni imputati, sostanzialmente, da Ilva S.p.A. e dall'ingegnere Luigi Capogrosso, e costituisce il secondo stadio di filtrazione. Quindi, un ulteriore presidio in linea. Quindi, i fumi vengono filtrati una prima volta, prima di essere emessi dal camino E312 e vengono filtrati una seconda volta. Filtrare cosa significa? Catturare le polveri, naturalmente. Bene. Le polveri ESP (quelle prodotte da questo primo stadio di filtrazione) fino al 28 luglio del 2006 per la linea D e fino al 4 luglio del 2007 per la linea E sono riciclate nella miscela di agglomerazione. Vedete che questa è una pratica prevista dal brief. D'accordo? Lo afferma la stessa ARPA a pagina 4 della relazione del 30 aprile del 2009. Dal 2007 al 2008 vengono trasportate in stato fangoso palabile nelle betoniere. All'esito delle analisi smaltite nelle discariche – come dire? – ad hoc. Successivamente saranno raccolte nei cosiddetti big bags, cioè sacconi bianchi enormi, da non so quante tonnellate, con un meccanismo assolutamente che impedisce qualsiasi forma di dispersione, perché è a tenuta stagna, e smaltite in discariche esterne autorizzate. Le polveri MIP, anche esse dal 2000 al 2004 in betoniere, naturalmente chiuse e miscelate con acqua, quindi, per renderle in stato fangoso palabile e smaltite a norma di Legge; dal 31 dicembre del 2004 raccolte nei big bags, che è una pratica assolutamente lecita. Direi di più, virtuosa.

E questi dati non sono frutto né di una mia particolare capacità immaginifica né del racconto di qualche imputato. No, questi dati io li ho tratti dai cosiddetti v.o.c.. Non mi ero mai imbattuto in questo acronimo in oltre trent'anni di professione. In questo processo sì. Non so se lei li ha mai sentiti. Verbali di operazione compiute dalla Guardia di Finanza che, voglio dire è tutto e nulla. Cioè, nei v.o.c. ci si mette qualunque cosa: dalle sommarie informazioni agli accessi, ai campionamenti, ai prelievi, alle ispezioni, all'acquisizione documentale, v.o.c. li chiama la Guardia di Finanza di Taranto. Comunque, in questo caso il v.o.c. della Guardia di Finanza a cui faccio riferimento è del 20 giugno del 2019, nel corso dell'attività integrativa di indagine, e questa ricostruzione la troverete esattamente lì. C'è poi una relazione per quanto attiene alla cocheria, che merita assolutamente di essere letta, naturalmente, studiata ovviamente,

ma evidenziata da parte mia, anche qui in maniera, spero, sintetica, auspicio efficace, mi auguro non tediosa. In data 12 giugno del 2012 viene pubblicata una relazione avente a oggetto monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici e del benzopirene presso il reparto cocheria dell'impianto siderurgico di Taranto. Viene pubblicata il 12 giugno del 2012 e ha ad oggetto "accertamenti effettuati presso il reparto cocheria dal 20 al 24 giugno del 2011", quindi dell'anno precedente. Oltre ai risultati che lei vedrà, c'è anche un'analisi di tipo comparativo con analoghe campagne effettuate nel '93/94 (Ilva statale, stabilimento di proprietà dell'IRI e quindi, dello Stato), e nel '99/2000 e nel 2005. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che questa relazione esprime come relativamente al parametro benzopirene si osserva un'esposizione ben al di sotto del valore limite maggiormente diffuso. Bene al di sotto del valore limite. Valore limite perché? Perché non c'è un limite di Legge e allora l'ARPA che non si accontenta del vuoto normativo, prendere come riferimento i valori dell'OSHA, ossia l'Agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e dell'ACGIH, che è l'acronimo, vi risparmio il mio inglese maccheronico, comunque, la ACGIH è l'acronimo dell'associazione degli igienisti industriali americani. Bene, non soltanto ARPA illustra dal '93/94 cioè dal periodo della gestione pubblica, singolarmente escluso dagli accertamenti della Procura della Repubblica, da questo processo, probabilmente l'impianto fino al '95 non inquinava, ora forse sì, coltivavano fiori, ma comunque attesta dal '93/94 in poi un netto costante, progressivo, inarrestabile lo aggiungo io, miglioramento del trend emissivo. Mi rendo conto che questa mia affermazione, o meglio, l'affermazione dell'ARPA, però così esposta potrebbe peccare di genericità. E allora vediamo, torniamo al 2005.

La media di tutte le misurazioni effettuate da ARPA è pari a 532 nanogrammi su un metrocubo per il benzopirene. 532 a fronte di un TLV dell'OSHA di 2.490. E io lo so – me lo dice anche mia moglie spesso che tendo a essere pervicace e ripetitivo – ma torno ancora su quell'argomento, sul non accontentarsi del rispetto. Qui non abbiamo un limite di Legge, abbiamo un TLV. Ma il TLV è 2.490. Sarebbe censurabile se la mia condotta avesse provocato una esposizione a 2.000, a 1.800? Direi proprio di no. Non dico a 2.489. No. L'esposizione misurata media è 532 per il benzopirene. Per l'IPA, dirà lei, 109 a fronte di un TLV individuato a livello internazionale in 200. Bene. Arriviamo alla campagna del giugno del 2011, settanta campionamenti tutti inferiori ai valori riscontrati nel 2005, vede quando io parlo di un inarrestabile processo di miglioramento, poi qualcuno mi spiegherà, forse come si possa anche soltanto in via concettuale astratta, discorsiva, accademica, conciliare questi fatti con una intenzione di provocare un disastro, con la volontà di avvelenare. Comunque, vedremo. Dicevo, tutti i settanta campionamenti sono inferiori ai valori del 2005 e tutti, ovviamente, nettamente al di

sotto dei TLV OSHA e ACGIH. Come lo erano già ampliamenti quelli del 2005 questi sono ancora inferiori. Due numeri, vedrà la tabella, la relazione è lunga, è complessa, la tabella è esaustiva. Negli ambienti di lavoro, che dovrebbero essere certamente i più a rischio e all'interno dei quali, peraltro gli operatori indossano e anche qui se ne dà atto, DP di ultima generazione, quindi con la massima efficacia protettiva, dicevo, negli ambienti di lavoro noi abbiamo una misurazione di IPA di 11,198 a fronte di un TLV di 200, benzopirene 71,7 a fronte di un TLV di 2.490. Non sono bravo a fare le proporzioni. Non mi avventuro. Ma è talmente macroscopicamente distonico il dato che non mi occorre neanche capire di quante volte è inferiore al TLV. 11,19 a fronte di 200 e 71,70 a fronte di 2.490. Vedrà le tabelle. Ma vedrà soprattutto, perché questo evidentemente è la risultante di un'azione, di una condotta di investimenti, di studi, di miglioramenti. Stiamo parlando di un impianto che all'epoca dei fatti, certamente, ora non saprei dirlo con certezza, ma all'epoca dei fatti era il più grande di Europa, di una vastità pari al doppio dell'abitato di Taranto. Cioè, stiamo parlando non di un impianto dove – come dire? – giro una manopola e modifico un valore. Qualunque di queste attività presuppone uno studio, presuppone una competenza, presuppone una sperimentazione. Bene. All'esito, in calce, alla fine di questa relazione l'ARPA riepiloga le azioni maggiormente significative, non tutte, quelle maggiormente significative intraprese dall'azienda negli ultimi dieci anni, anche in attuazione di atti di intesa.

Sarò brevissimo sugli atti di intesa, se ne occuperanno altri colleghi, ma lei sa che è un tema importante. Quindi, azioni maggiormente significative intraprese dall'azienda negli ultimi dieci anni anche in attuazione di atti di impresa stipulata con le autorità territoriali. Lo dico in maniera veramente grossolana, tanto la relazione è in atti, la leggerà. Automatizzate le mansioni, ammodernamento sulle macchine caricatrici, sformatrici, guide carri e spegnimento, revamping e ricostruzione delle batterie, sostituzione delle porte rigide delle batterie con quelle a tenuta elastica, modificata la tipologia dei cappellotti passando da una tenuta meccanica a una tenuta idraulica, le macchine caricatrici sono state equipaggiate con sistema di pulizia con aspirazione e con sistemi meccanici di pulizia dei coperti e delle bocchette di carico, nuovi impianti di captazione e abbattimento polveri, migliorata l'efficienza degli impianti già esistenti, oltre alla dotazione di specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie di ultima generazione, ossia semimaschera con filtri abek P3. D'altro canto, segnalo che già nella relazione del 21 giugno del 2010 – perché questi sono tutti gli interventi - ARPA dice negli ultimi dieci anni Ilva ha fatto di tutto, ma già due anni prima, la relazione appunto è del 21 giugno del 2010, il protocollo è 0030325, ARPA dava testualmente atto che – e

questo è testuale – la cocheria Ilva è già stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tutti. Non gran parte. La condotta alternativa lecita quale è? Mi perdoni. Se io attuo tutti gli interventi che a livello nazionale dapprima e europeo dappoi vengono previsti per migliorare gli impianti, tutti li adotto, cosa altro avrei dovuto fare? Ma questo la Procura temo non ce lo spiegherà. Ovviamente, non parlo tanto del Dottore Montemurro, a cui è pervenuto un fascicolo, un'attività di indagine che non ha diretto, però è impersonale e oggi la Procura è qui seduta alla mia sinistra, ma evidentemente non è a lui che posso fare riferimento.

Aggiunga anche un altro elemento, anche in ordine alla paternità e al contributo e del benzopirene nel quartiere Tamburi a Taranto e in generale nella Città di Taranto. Nella relazione tecnica preliminare del 4 giugno del 2010, ARPA – udite! Udite! – attesta che la domenica si verifica un crollo dei valori del benzopirene. Bene, sappia, come evidentemente può immaginare, che trattandosi di uno stabilimento a ciclo integrale e continuo, per banalizzarlo entra minerale ed esce acciaio h24, non si ferma la domenica, non si chiude, non si spegne. Non è possibile tecnicamente. Lavora la domenica, come lavora il lunedì, come lavora il giovedì, come lavora il mercoledì. La domenica, però, quando evidentemente altre attività antropiche, quando evidentemente altri plessi produttivi riducono o addirittura sospendono la produzione si verifica un crollo dei valori del benzopirene.

E sempre sulle batterie e sul punto mi avvio a concludere, quindi sul reparto cocheria dello stabilimento di Taranto, non mi appassiona particolarmente il tema delle intercettazioni. Provo sempre una sorta di pudore nel leggerle, e a maggiore ragione nell'ascoltarle. E che ci vuole fare? Però, le citerò una conversazione, che esattamente, esattamente delinea, descrive, dipinge l'atteggiamento psicologico di Capogrosso ed in questo caso di Fabio Riva, rispetto ai lavori effettuati. Il progressivo è il 1699. Il r.i.t. è il 258/2010. La conversazione è del 29 aprile dello stesso anno. Non è stata neanche ancora depositata la richiesta di incidente probatorio. Cioè, i due non sanno affatto quali siano le intenzioni della Procura. Addirittura non è stata neanche depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, ancora interna corporis dei Procuratori della Repubblica a Taranto. Bene. Non gliela leggo, perché abuserei veramente della pazienza sua e di chi mi ascolta. Le cito soltanto questa frase Capogrosso che dice a Fabio Riva "con i lavori che si possono vedere sull'impianto sia delle murature, sia delle macchine messe nuove, sono batterie di nuova generazione, le cui prestazioni sono allineate a quelle delle batterie nuove". Ricorderà end of pipe, processor integrated.

Cioè Taranto dopo i lavori, l'attività incessante continua e costante effettuata nell'ambito

dell'intero stabilimento - qui parliamo delle cocherie - ha batterie nuove. Cosa vuole dire batterie nuove? Batterie con prestazioni ambientali migliori, che non sono le uniche previste dalle normative tecniche. Attenzione. Sono le migliori. Le prestazioni migliori Taranto le ha in ambito europeo. Le segnalo a questo punto, davvero, per indicem, sempre in tema di benzopirene, la sentenza del TAR Puglia, la numero 1081 del 2011 che spiega come i valori obiettivo di cui alla direttiva 107 del 2004 recepita dal Decreto Legislativo 152 del 2007 non siano considerati norme di qualità ambientali. Quindi, non costituiscono una disciplina valida in un determinato momento, ma un obiettivo da raggiungere, insistendo e ribadendo la natura programmatica del valore obiettivo e escludendo in radice nettamente, senza tentennamenti escludendo il carattere cogente della previsione. Ma d'altro canto, il TAR Puglia Sezione di Lecce non fa che ribadire un concetto che noi troviamo nella Norma, perché l'Articolo 2 al comma 1 della lettera M del 155 del 2000 definisce il valore obiettivo come un livello da conseguire, ove possibile entro una data stabilita. Quindi, non un limite. Lei troverà che spesso, anzi spessissimo siamo dovuti intervenire allorché qualcuno anche in dibattito parlava di limiti rispetto al benzopirene. Non è un limite. È un valore obiettivo, connotato da una natura e da un carattere programmatico e che indica un livello da conseguire, ove possibile entro una data stabilita.

Ebbene, fughiamo ogni dubbio e sgombriamo il campo da ogni possibile equivoco. Il Decreto Legislativo 155 del 2010 ha previsto per il benzopirene un valore obiettivo pari a un nanogrammo su un metrocubo, da raggiungere entro il 31 dicembre del 2012. Entro il 31 dicembre del 2012, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2004/107 CE. Bene. Valore obiettivo e non limite. Ma non ci sottraiamo neanche a questa prova. Non ci sottraiamo neanche a questo argomento. Sa quale era il valore a Taranto? Un nanogrammo andava raggiunto entro il 31 dicembre 2012. A Taranto sa quanto era nel 2012? 0,76. Quindi, non soltanto ampiamente sotto i limiti, non soltanto ampiamente entro i valori normati, al settanta per cento, quindi il trenta per cento sotto il valore obiettivo, non cogente, non imperativo, non attuale, da raggiungere ove possibile, in via programmatica. Taranto – attenzione – non lo stabilimento di Taranto. Taranto misurava 0,76. Perché poi, guardate che, comunque, al di là del discorso del valore obiettivo queste sono norme che non si rivolgono mica all'imprenditore, mica al privato, mica al cittadino. Queste sono norme che si rivolgono all'Ente Pubblico. E dice misura! Sei trovi più di un nanogrammo, non succede niente, ma cerca di capire da dove viene e come si può ridurre. Taranto, Taranto con il contributo, abbiamo visto, di altre fonti e diremo anche quali, comunque era 0,76 al 31 dicembre del 2012, con un livello obiettivo di un nanogrammo da raggiungere.

E vedete, in ossequio al canone di condotta difensiva, che ho richiamato all'inizio di questo intervento, che non durerà ancora moltissimo, mi auguro, quindi in ossequio a quella indicazione di difesa di movimento e non solo statica, passiva di posizione, e quindi, in relazione all'individuazione di eventuali fonti alternative, perché poi sembra che a Taranto ci sia solo l'Ilva, perché poi si è creato questo equivoco, in cui si sono confuse le misurazioni fatte nelle aree urbane, come fossero misurazioni nello stabilimento. Ma evidentemente non è così. Attenzione. Io parlo della qualità dell'aria. Cioè le misurazioni dello stabilimento le abbiamo viste, quelle dei camini, le polveri entro i limiti, le CSC per i suoli a uso verde pubblico e residenziale. Ci sono altre realtà. Beh, in maniera lapidaria devo dire che come cittadino di Taranto mi imbarazza non poco la questione relativa ad Ecologica Tarantina.

Ecologica Tarantina. Si è dovuto attendere un atto in autotutela di revoca delle autorizzazioni e di chiusura della Provincia di Taranto, mentre c'era già una comunicazione dell'ARPA indirizzata a vari enti e anche alla Procura della Repubblica di Taranto in data 13 ottobre del 2009 che denunciava il danno, non potenziale e eventuale e immaginifico, ma reale e concreto, l'impatto tremendo prodotto da questa azienda che si occupava di incenerire rifiuti speciali, pericolosi, ospedalieri che si componeva di un camino di combustione dell'altezza di circa trenta metri anteposto alla linea di trattamento dei fumi. Lei lo sa cosa vuole dire, ma devo dirglielo, comunque. Significa che questo camino emetteva i fumi del processo di combustione di rifiuti speciali, pericolosi ospedalieri tal quali senza alcuna forma di abbattimento o di filtrazione. Un camino di trenta metri vicinissimo, contiguo al quartiere Tamburi di Taranto. C'è la prova documentale. Ci sono le relazioni dell'ARPA indirizzate alla Provincia, che poi finalmente lo chiuderà. Indirizzate a vari enti ed indirizzate anche alla Procura della Repubblica di Taranto. Ma tutto questo ai periti, evidentemente non è interessato affatto e altrettanto evidentemente non ha neanche appassionato in maniera particolare gli investigatori. C'è poi una relazione tecnica intermedia di ARPA Puglia del 27 luglio del 2011, relativa al campionamento nel sito Peyrani che dimostra come la concentrazione di diossine più elevate si registri nella cartuccia relativa alla calma di vento. Quindi, non in quella, pure presente, sottovento. La vedrà la relazione. Sono tre cartucce rispetto allo stabilimento Ilva di Taranto: sopravento, calma di vento, sottovento. Se il contributo fosse quello che la Procura invoca e demonizza, evidentemente dovremmo avere una concentrazione maggiore nel sito di campionamento sottovento rispetto allo stabilimento. Invece no. Calma di vento. Stessa cosa per quanto riguarda le rilevazioni delle centraline poste al cimitero. Calma di vento è il valore di più alto dei tre. Quindi, non quello sottovento. E poi questa relazione ci fornisce un altro dato di conoscenza

straordinario. Le maggiori concentrazioni di polveri fini, e parliamo del PM 2,5, provengono dal settore sopravento allo stabilimento dell'Ilva, cioè quello dove le emissioni dell'Ilva non possono fisicamente, scientificamente arrivare. Settore sopravento. E sa dove da? Dalla cementeria, la quale evidentemente, così indifferente rispetto a una valutazione di impatto ambientale della Città di Taranto non era, e per converso invece così è stata considerata così influente nei fatti dai periti e dagli inquirenti. E c'è di più, e concludo sul punto. C'è un verbale di riunione, lei vedrà, tavolo tecnico presso la Regione Puglia del 28 marzo del 2012. Bene. Leggo testualmente per non essere tacciato di partigianeria. "I rappresentanti della Cementir raffigurano che la realizzazione di un nuovo stabilimento in progetto (Cementir, la cementeria, appunto) porterà ad una riduzione delle emissioni puntuali di particolato e di benzopirene. È Cementir che dice attenzione io produco particolato, in questo caso soprattutto PM 2,5 ma anche PM 10 e benzopirene e cecherò di ridurlo, non eliminarlo, con un nuovo stabilimento da realizzare. Ma anche questo, evidentemente, il target (inteso come bersaglio) era un altro.

In maniera ancora una volta sintetica nei limiti del possibile, vorrei affrontare la perizia Santilli e Altri. Della perizia compiutamente si occuperanno altri. Mi interessa soltanto stigmatizzare alcuni aspetti, fissare i punti cardinali per la lettura di questo contributo tecnico. Allora, innanzitutto è una perizia redatta avendo come riferimento e quindi, assumendo pardon, come presupposto per meglio dire, la massima capacità produttiva potenziale dell'impianto mai raggiunta e mai neanche sfiorata dallo stabilimento di Taranto, che già mi sembra un particolare degno di nota, perché quando vado a valutare le emissioni, le sto valutando rispetto a un dato potenziale, eventuale, concretamente mai verificatosi. Perché lo stabilimento di Taranto non ha mai prodotto alla sua massima capacità. Ma c'è qualcosa di ancora più straordinario, vedete.

I periti per valutare la liceità del comportamento, la legittimità della conduzione dell'impianto e sostanzialmente per valutare se le emissioni rientrano o meno nei limiti di accettabilità, quali valori di riferimento adottano? Non quelli vigenti all'epoca della realizzazione delle condotte. Ma neanche quelli previsti dall'AIA rilasciati il 4 agosto del 2011 e neanche quelli vigenti all'atto del conferimento dell'incarico l'8 novembre del 2010. Cioè siamo giuristi. Quali adottano? Non quelli reali, non quelli vigenti, non quelli attuali, non quelli consolidati, quelli provvisori e futuribili del draft di brief del 24 giugno del 2011, ossia di una delle bozze tecniche del brief, di cui vi ho parlato prima. Ci arriviamo. Le BAT conclusions, infatti, sono contenute nel capitolo 9 del brief iron e still production, e alla prima bozza fino alla loro definitiva emanazione l'8 marzo del 2012 (quindi, successivamente al deposito della perizia) si sono susseguite sette

versioni. I periti ne prendono una di queste sette e decidono che quello è il parametro di riferimento di queste sette bozze. Ma c'è di più.

In ragione dell'Articolo 82 della direttiva IED (l'abbiamo già citata) la 2010/75 UE recepita a livello comunitario con la decisione 2012/135, e abbiamo visto nel nostro Ordinamento con il Decreto Legislativo 46 del 2014 – vedrà anche questo se non lo ha già fatto – poiché, al 7 gennaio del 2013 l'impianto di Taranto era già dotato di autorizzazione integrata ambientale, avrebbe avuto quattro anni di tempo a fare data dal 7 gennaio del 2014 per adeguarsi alle BAT conclusions pubblicate l'8 marzo del 2012. Cioè, i periti a fronte di un rilascio di un'AIA avvenuto il 4 agosto del 2011 sulla base del diritto vivente e delle norme giuridiche e tecniche vigenti prendono la bozza di un documento provvisoria, non ancora emanato che comunque quando diverrà definitivo spiegherà i suoi effetti per lo stabilimento Ilva di Taranto entro il 7 gennaio del 2018. Lo stabilimento è stato sequestrato a luglio del 2012. Li hanno arrestati nel 2012. Questo è il modus procedenti e voi direte, va bene, Avvocato, argomento interessante. Io dico dirimente, però – come dire? – quantomeno da approfondire. Va bene, ma rispetto all'AIA? Rispetto ai limiti vigenti? Rispetto al 152 del 2007? Rispetto al Testo Unico Ambientale? Rispetto alle norme da rispettare, non alle bozze prese una a caso, scegliendola dal mazzo di carte, che – ripeto – rispetto alla quale versione definitiva mi sarei dovuto adeguare entro il gennaio del 2018. Rispetto alle norme vigenti, quando è stata rilasciata l'AIA, l'Ilva come si poneva? Vedrà, udienza nell'ambito dell'incidente probatorio. Udienza dell'esame dei periti, Santilli, Felici, Monguzzi, Sanna e basta. 17 febbraio del 2012, pagina diciotto: "L'Ilva rispetta le normative vigenti". Pagina 19, testuale: "L'Ilva rispetta tutte le prescrizioni dell'AIA, quindi, in effetti sono le norme vigenti". Pagina quarantasette: "L'AIA rispetta i valori autorizzati, mentre loro – questo l'aggiungo io, non è più testuale – hanno utilizzato – questo sì, lo definiscono testualmente – un riferimento futuro". Questo è il senso. Questo è l'imprinting, ma questo è il filo conduttore di questa perizia, di quella epidemiologica diremo brevemente, di tutta l'indagine e di tutta la vicenda processuale che ci ha visto impegnati in tutti questi anni. Un riferimento futuro, incerto, probabile. Peraltro, con un margine di tempo per l'adeguamento consentitomi anche quando è divenuto ufficiale, è certo amplissimo. E lo stesso vizio genetico affligge tutte le conclusioni dell'ingegnere Valenzano, del custode, la quale cosa fa semplicisticamente? Lei interviene quando le BAT conclusions sono effettivamente emanate. Dimentica che l'Ilva di Taranto ha tempo per adeguarsi fino al gennaio del 2018, e non appena insediatasi verifica, prende, assume i valori, sempre minimi peraltro, perché lei vedrà che nelle BAT conclusions i livelli BAT-AEL, c'è sempre un range minimo e massimo all'interno del quale sei

comunque in una prestazione virtuosa.

Il custode, invece, prende i limiti minimi di norme tecniche rispetto alle quali c'era tempo per adeguarsi fino al gennaio del 2018 e scrive che secondo lei in alcuni casi, sbagliando peraltro, ma questo attiene a un'altra parte di discussione, della quale una volta dicevano i maestri "vi farò grazia", io non ho potere di ringraziare nessuno e della quale non parlerò. Però questo è. Questo è il senso. Peraltro lei vedrà che al netto degli errori dei periti Santilli e Altri, non glieli riassumerò, farò riferimento soltanto alle pagine del relativo verbale di dibattimento in cui sono stati controesaminati, ma al netto di quegli errori che gli stessi periti sono stati costretti ad ammettere, attenzione, non errori che io denuncio come tali, errori che i periti hanno ammesso perché in sede di controesame li è stato domandato qualcosa, li è stata mostrata una tabella e hanno dovuto ammettere è vero, è sbagliata la mia valutazione, perché? Perché ho considerato ordini di grandezze diverse, perché ho parametrato le emissioni - faccio per dire - della cocheria (tabella 6 di pagina 227 della perizia) "emissioni specifiche non convogliate". È uno degli errori che ammettono, vi darò poi il riferimento della pagina del verbale di dibattimento, anzi gliela do subito. Udiienza 21/11/2017 pagina da 103 a 107, ma le darò tutti i riferimenti. Mi si dice che rilevano una emissione specifica di polvere 69,6 volte superiore al minimo e quattro volte superiore al valore massimo, che sempre del draft di brief che nella sua versione definitiva diverrà operativo entro gennaio del 2018, ma comunque è un valore rispetto al quale confrontarsi. È frutto di un errore. Sa perché è frutto di un errore? Ora non l'annoio con i riferimenti alla tabella 5.4 pagina 223 del draft di brief, lo vedrà in controesame. È più facile leggerlo e non memorizzarlo se io glielo dico. Però le dico che l'errore è che nella emissione di Taranto sono considerate fasi, come fonti emmissive, di sfornamento e spegnimento del coke, che invece il draft di brief non considera nello stimare le emissioni. Cioè, vado a comparare grandezze diverse. Le emissioni prodotte da dieci operazioni rispetto a quelle stimate dal brief che ne contemplano molte di meno. E lo dovranno ammettere i periti, perché al netto di questi errori che andrò a segnalarvi, lo stabilimento di Taranto non soltanto, come dicono loro, rispettava integralmente, perfettamente la normativa vigente e l'autorizzazione integrale ambientale rilasciata, spesso ha anticipato la codificazione delle migliori tecniche disponibili per dirla in italiano, o BAT per dirla in inglese. Le ha anticipate. Le ha adottate prima che venissero recepite a livello europeo. Ma le dirò di più. È stata la Commissione Europea che recepisce le tecniche, molte delle tecniche adottate a Taranto, come exemple plance (fonetico) e le fa diventare BAT, e dice a tutti gli impianti di Europa adottate questi impianti, queste tecnologie, queste accortezze che a Taranto già ci sono.

E quali sono invece, gli errori di cui parlavo, e poi voglio dire, spesso anche sbagliando, comunque, i periti vanno ad illustrare un intervallo, cioè un valore all'interno dell'intervallo del draft di brief eccetera eccetera, però superiore a quello reale. Perché? In virtù degli errori che commettono, come dagli stessi ammesso, a pagina – le ho detto – udienza 21 novembre del 2017 pagina da 103 a 107, vedrà, ammettono un errore di calcolo clamoroso. Sempre nella medesima udienza del 21 novembre del 2017 pagina 108 e 109. Stessa udienza da pagina 109 a 114. Qui addirittura chiedono un'interruzione del loro controesame per fare i calcoli, verificare l'errore, rientrarono in Aula e lo ammettono. Ancora, stessa udienza, pagina 41/45. Anche questo è clamoroso, perché calcolano le emissioni di ciascuna torre di spegnimento del reparto dell'area cocheria utilizzando per ognuna il fattore di moltiplicazione dell'intera produzione di coke di tutte le torri e di tutte le batterie. È errore, direi, persino elementare. Ed ancora vedrà alle pagine da 125 a 127 sempre della trascrizione dell'udienza del 21 novembre del 2017. Stessa udienza pagina 101 e 102. Sono tutti riferimenti nei quali lei troverà i periti che in sede di controesame, confrontandosi con i documenti tecnici e scientifici che le Difese li andavano a sottoporre, che ammettono - altro non avrebbero potuto fare - gli errori.

Lei vedrà nella perizia che spesso vi è un metodo, lo abbiamo citato prima, singolare, suggestivo, direi narrativo di esporre i valori, tot volte superiore al minimo, tot volte inferiore al massimo. Le faccio un esempio. Prendiamo l'agglomerato. Lei andrà a pagina 273 della perizia e vedrà la tabella numero 7. Lì si attesta una emissione di polvere specifica, una emissione specifica di diossina 12,8 superiore al minimo, sempre dal draft di brief, non lo ripeto più, e 8,3 volte inferiore al massimo. Quindi, 12,8 volte superiore al minimo e 8,3 volte inferiore al massimo. Perché questa modalità espositiva, questo artificio retorico è forviante? È presto detto. Perché se io 12,8 superiore al minimo e 8,3 volte inferiore al massimo, ognuno di noi, tranne se non è uno scienziato, un matematico, sarà naturalmente indotto a pensare che sono entro il range, però più vicino al massimo rispetto al minimo. Giusto? Perché se sono 8 volte inferiore al massimo e 12 e rotte volte superiore al minimo, lei penserà che sono più vicino in questo range, in questa media sono più spostato verso il limite massimo. In realtà è esattamente il contrario. Perché? In questo caso specifico, non le ripeterò le 12,8 volte superiori al minimo, misurano 1,92 microgrammi per tonnellata di agglomerato. Il range del draft di brief varia da 0,15 a 16. La media è 8,7. Io sono a 1,92. È evidente a tutti che sono molto più vicino al minimo che al massimo. Ma con quella modalità espositiva sono indotto a credere il contrario, perché io dico da 1 a 10 sono a 5, sono esattamente nel mezzo, ma se adotto questa tecnica narrativa, direi io, sarà 5 volte superiore al minimo e 2 volte

inferiore al massimo, anche se sono esattamente nella metà. Quindi, diciamo che anche rispetto alla tecnica espositiva, argomentativa bisogna prestare grandissima attenzione.

Ma vedete, l'atteggiamento proattivo, cioè la ferma volontà di non accontentarsi di prestazioni entro i limiti dell'accettabilità normativa o tecnica, ma quella di proporsi sfide sempre più impegnative, sempre più stimolanti, in cui conseguono benefici sempre più macroscopici ed evidenti per l'ambiente, poi lo avete proprio relativamente ai filtri MIP. Ricorderà, il secondo stadio di filtrazione dei fumi di processo dell'impianto AGL2 di agglomerazione dello stabilimento siderurgico dell'Ilva.

E allora, lei vedrà che per soddisfare i precetti vigenti sarebbe stato sufficiente introdurre un ulteriore stadio di filtrazione ESP, con una spesa ragionevole. No, cosa fanno questi casi di figure? Cosa fanno gli individui che vogliono causare un disastro, avvelenare la popolazione, cagionare malattie e morte nei cittadini e nei lavoratori? Non fanno il minimo indispensabile, che pure esprimerebbe una condotta lecita. No. Spendono (nel 2000 vengono installati), e tenga presente - mi perdonerà, non vuole essere oltraggioso nei suoi confronti - non è un pronta consegna Amazon, cioè per realizzare questi filtri che sono grandi quanto tutta questa Aula e forse più, significa che li devi pensare, li deve progettare, devi affidare il progetto, devi affidare la realizzazione, li devi installare e li devi testare e li devi mettere in funzione, quindi, nel minore tempo tecnicamente, direi umanamente possibile, nel 2000 vengono installati, non accontentandosi del secondo stadio di filtrazione ESP, ma mettendo questi filtri nuovi di ultimissima generazione, all'avanguardia, il non plus ultra, spendendo sa quanto? Ventisette milioni di euro. E questo stiamo parlando di tecnica end of pipe, nel 2000. Qui senza aggiornare, ma trasformando banalmente la cifra in lire in quella in euro. E quali sono i benefici? E ancora una volta il migliore Difensore dell'ingegnere Capogrosso non è il sottoscritto che la sta annoiando ormai da qualche ora, ma sono gli Enti Pubblici di controllo, perché lo stabilimento Ilva di Taranto nel 1991 (gestione IRI, Stato, gestione pubblica non riguardata da questa imputazione) lo stabilimento dichiara 175 milligrammi di polveri totali sospese sul normal metrocubo. 175 a fronte di un limite nazionale di 100, le determinazioni del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia (determinazione numero 41/2003 e 363 sempre del 2003) autorizzano un'emissione pari a 80 milligrammi. Sa quanti ne vengono misurati a Taranto nel 2006? 55. Gestione pubblica 175. A Taranto dopo avere speso ventisette milioni di euro per i MIP, 55. Anche qui non sono bravo a fare le proporzioni.

Dei campioni massivi non vi dirò. Vi richiamo soltanto la tabella C3 di pagina 529 della perizia, perché nella ricerca dei contaminanti presenti nell'area ambiente in prossimità dei parchi minerali, vedrete che in 68 determinazioni su 72 i contaminanti ricercati sono

non bassi, ma al di sotto della soglia di rilevabilità. Nei restanti quattro casi sono di diversi ordini di grandezza inferiore ai TLV. Perché dicevo, signor Giudice, che Taranto spesso anticipa quelle che poi diverranno MTD di quelle che poi diverranno BAT? Perché le innovazioni, le installazioni, le iniziative e anche le tecniche adottate a Taranto in più di un'occasione – vedremo sinteticamente quali – vengono qualificati in sede di tecnica working group europeo che è quello che poi elabora il brief che contiene le BAT conclusions, (il documento europeo ricognizione panorama emissivo e BAT, enormi tecniche, sostanzialmente, a cui adeguarsi) nell'elaborazione di questi modelli di riferimento assume quali example plants, quindi come impianti volgarmente direi da copiare, da emulare, da imitare, da riprodurre negli altri stabilimenti europei, diversi impianti tarantini. Questi, che quando Taranto adotta sono una novità diventeranno BAT, diventeranno MTD. Lo stabilimento siderurgico di Taranto ancora una volta anticipa. Quali sono? Velocissimamente. Impianto MIP, sistema di gestione ambientale, sistema di pallettizzazione a freddo di polveri e fanghi di altoforno e di acciaieria, utilizzo dell'urea, tecniche utilizzate per ridurre le emissioni di SO₂ nell'impianto di agglomerazione, sistema di recupero calore dal raffreddatore rotante, sistema smokeless di caricamento dei forni della cocheria, l'adozione di porte contenute flessibili (un altro investimento da centinaia di milioni di euro), combustione a basso NO_x, desolfurazione gas coke, depolverazione allo sfornamento della cocheria, depolverazione dei campi di colata degli altoforni, sistema PCS a iniezione di fossile. Tutti questi sono impianti, sono tecnologie, sono presidi che lo stabilimento di Taranto adotta in autonomia e che vengono presi come riferimento dal gruppo tecnico europeo che elabora il brief e le BAT, e che vengono indicati come modelli di riferimento agli altri impianti europei.

Vedete, poi noi abbiamo a disposizione un altro straordinario strumento. È una macchina del tempo. Cioè, noi partiamo da un dato momento e ripercorriamo tutta una serie di eventi, tutta una serie di tappe. E sono i verbali formati dall'ARPA Puglia, con decine ispezioni, in realtà prima dal PMP (presidio multizonale di prevenzione) e poi diventa Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, questi due enti vanno, si recano in stabilimento per decine di volte per verificare l'attuazione degli impegni assunti da Ilva S.p.A. nell'ambito degli atti di intesa stipulati con Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte. Sono numerosissimi, una pletora di verbali. Partono dal '98. Pensi un po'. Anche qui sono tutti in atti. Avevo avuto persino la tentazione di descriverli, di raccontarli uno per uno. Non lo farò, tanto li leggerà, sono documenti, non c'è bisogno che glieli legga io. Voglio soltanto sottolineare come riguardo la filmatrice dei comuni di minerali, la sostituzione dei trasformatori contenenti PCB con trasformatori raffreddati olio minerale e aria, il monitoraggio in continuo dei

camini, della batteria, dei forni a coke e dell'agglomerato SME. Lo vedremo. Il revamping delle batterie, l'installazione delle nuove caricatori smokeless, la copertura delle linee di trasporto in quota, i nuovi impianti di filtrazione e depolverazione, l'adozione di sistemi di confinamento e abbattimento vapori organici, l'impianto di granulazione della loppa, la centralina meteorologica. E queste sono, diciamo, le macrovoci. Vedrà, sono molti altri gli interventi che ARPA attesta. Attenzione, non che Ilva rappresenta ad Arpa di avere posto in essere, ma che ARPA de visu va a constatare. Li fotografa, spesso. Fa dei verbali. Certo non lo devo dire a lei. È un atto pubblico in cui si è constatato, si è osservato, si è verificato, si è testato, si è provato questo. Questo sì, al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che viene visto, ciò che viene toccato da ARPA. Vedrà che in più occasioni, peraltro vengono effettuati prelievi e analisi di campioni relativi alle discariche interne allo stabilimento e tutti, tutti restituiscono valori assolutamente nella norma. Ma d'altro un canto - credo - che fosse probabilmente uno dei plessi industriali, uno dei siti produttivi - come dire? - più visitati d'Europa. Troverà sia i verbali ma anche i riferimenti alle continue ispezioni dell'ARPA, dell'ISPRA, dell'ISPESL, dell'Ispettorato del Lavoro, del NOE, dello SPESAL, pressoché quotidiani, spesso contemporaneamente presenti in aree diverse dello stabilimento. E guardate che mai un grido di allarme si è levato. Ma lo vedremo anche poi, veramente sinteticamente, velocemente, con la segreteria tecnica. Mai nessuno ha detto attenzione, non va bene. Chiudete questo impianto! Sostituitelo! Aggiustatelo! Mai. Mai.

Abbiamo accennato allo SME. Si dà atto in un verbale del dicembre del 2003 che è attivo e operante il sistema di monitoraggio emissione dei camini della cocheria e del camino E312 dell'impianto di agglomerazione dello stabilimento di Taranto. È un sistema che, appunto, dal 2003 - per questo io le dicevo non riesco a capacitarmi di certe determinazioni della Pubblica Accusa - perché è un sistema che dal 2003 trasmette in tempo reale, in tempo reale con trasmissione istantanea tutti i dati emissivi di questi camini monitorati dal sistema di monitoraggio emissione (per acronimo SME) a ARPA Puglia. Cioè ARPA Puglia dal 2003 in ogni istante della giornata sa esattamente quanto emette il camino E312, quanto e cosa emettono il camino E312 i camini della cocheria. E guardate, che anche il funzionamento di questo sistema è stato oggetto di numerosissimi verbali di sopralluogo da parte dell'ARPA, che attenevano a un duplice ordine di accertamenti: l'uno in ordine alla procedura eseguita; l'altro in ordine all'effettivo funzionamento. Vedrete, per esempio tra i tanti, verbali del 23 maggio del 2007. Viene installato un mezzo mobile dell'ARPA che attraverso proprie sonde, attraverso proprie parti impiantistiche per un mese lavora in parallelo rispetto al sistema

di monitoraggio emissioni e restituisce risultati identici.

Ancora, verbale del 30 novembre del 2011 e del 2 dicembre del 2011. Il sistema funziona, il sistema è affidabile, il sistema restituisce dati veri. Per ciò che concerne l'AIA, anche in questo caso – come dire? – se potessi mi assocerei preventivamente alle motivazioni dei colleghi che mi seguiranno, ma ovviamente rimando a quello che diranno i validissimi Difensori che discuteranno nelle prossime udienze. Volevo soltanto dirle che con decreto del 15 novembre del 2005 del Ministero dell'Ambiente venne istituita la segreteria tecnica per l'esame delle problematiche relative all'adeguamento degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto e le migliori tecniche disponibili. Questa segreteria era ripartita in gruppi tecnici ristretti, ognuno dei quali aveva una competenza specifica: emissione, rifiuti, acqua, gestione fanghi, eccetera. All'esito di decine di sopralluoghi, perché anche qui parliamo di una attività che ha evidentemente un aspetto teorico e scientifico nell'elaborazione del dato, ma che parte dal dato concreto di esperienza, perché questi per un anno sono restati all'interno dello stabilimento. Hanno effettuato decine di sopralluoghi, se non centinaia, fino a redigere un rapporto tecnico finale del 5 dicembre del 2006. E lei, non soltanto in quest'anno di attività, di ispezione, di sopralluoghi e di valutazioni, ma anche in questo rapporto mai troverà una censura, mai troverà un grido di allarme, mai troverà qualcuno che si alza e dice attenzione, state provocando malattia e morti, o quantomeno state mettendo a rischio la salubrità dell'ambiente, la vita, la salute della popolazione. State contaminando le sostanze alimentari. Mai. Ma questa segreteria tecnica da chi sarà mai composta? Perché è importante anche l'autorevolezza degli autori di questo rapporto e di chi ha effettuato questi sopralluoghi e queste ispezioni. Questa segreteria tecnica è composta da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ISPESL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, APAT, ARPA e CNR, che mi sembra un parterre non soltanto qualificato, ma anche direi particolarmente autorevole certamente, certamente, come dire, non domestico.

Vorrei poi evidenziare un altro aspetto, a mio avviso di una importanza straordinaria, che proietta la sua efficacia proprio nell'alveo della valutazione delle condotte degli imputati e del mio assistito in particolare. Perché – vedete – nel 2007 viene emanato il Decreto Legge numero 180, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre del 2007 numero 243. Cosa recita questa fonte? “Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 59 del 2005, gli impianti già in esercizio per i quali sia stata presentata nei termini prevista la relativa domanda – quindi riguarda l'Ilva di Taranto, perché ha queste caratteristiche e rientra in questa definizione

– posso proseguire la propria attività – attenzione – nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite dalle autorizzazioni di settore già rilasciate, che si intendono implicitamente prorogate fino al rilascio dell’AIA”. Quindi, detta in maniera volgare – mi permetterà – io ho avanzato la richiesta di AIA, fino a che non mi viene concessa o negata, finché non interviene un provvedimento definitivo rispetto a questa mia richiesta, io continuo, mantengo fermo lo status quo, e continuo a produrre, a lavorare, a vivere esattamente come ero. Non ho obblighi. Poi sarà l’AIA a dirmi cosa dovrò fare. Bene. Lo stabilimento di Taranto perché ho detto che rientrava esattamente nel destinatario di questa previsione normativa? Perché il suo esercizio era già stato, ovviamente, autorizzato, dapprima ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 203 dell’88, attuato dal Decreto Ministeriale del 12 luglio del 1990 e poi da quelle determinazioni del dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Taranto all’epoca competente per la materia ambientale e aveva avanzato la richiesta di AIA il 28 febbraio del 2007. Quindi, quando la Legge viene pubblicata e dice per chi ha già richiesto l’AIA può continuare a produrre, può continuare a lavorare così come è fino alla definizione del provvedimento, si rivolge esattamente all’Ilva. E vedete che il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale avverrà il 4 agosto del 2011. Una inerzia, almeno questa, vi prego, non imputabile al mio assistito che la domanda l’ha presentata correttamente e corredata da tutti i documenti previsti in tempi assolutamente utili. Quindi, il ritardo nel rilascio, almeno questo – vi prego – non è neanche fantasiosamente attribuibile agli imputati, ma evidentemente ad una burocrazia elefantiaca e lenta rispetto alla quale, probabilmente, le norme non sempre si confrontano. Comunque, questo significa, però che dal 28 febbraio del 2007 fino al 4 agosto del 2011 Ilva S.p.A. poteva non effettuare nessun intervento. E tanto avrebbe concretizzato una condotta perfettamente lecita, perché conforme al dettato normativo.

Venne poi promulgata la Legge 28 febbraio del 2008 numero 31 che all’Articolo 2 comma 1 bis recita: “In mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro il 31 maggio del 2008 – abbiamo visto che all’Ilva arriva ad agosto del 2011 – per le domande di autorizzazione relative a impianti esistenti, i gestori possono – non devono. L’inciso è il mio – possano, ove lo ritengano – a loro insindacabile scelta – procedere alla esecuzione degli interventi proposta”. Quindi, sostanzialmente questa Legge dice tu hai proposto quella domanda di AIA, gli interventi puoi nel frattempo anticiparli oppure perfettamente, in maniera perfettamente lecita e secondo un principio di legalità che evidentemente non sfugge a nessuno, oppure puoi decidere di attendere che vengano o meno approvati. Bene. Cosa fa Ilva S.p.A. e per essa l’ingegnere Capogrosso? Dice, va bene, mi accomodo, mi acquieto, aspetto. Se come e quando accoglieranno l’AIA, se

come e quando mi approveranno – poi non è detto che li approvino tutti – quali interventi mi approveranno, necessariamente mi dovranno dare un termine e entro quel termine che, ovviamente, in questo caso sarebbe decorso dal 4 agosto del 2011 farò quello che devo fare. No. No. Perché soltanto in questo periodo spendono oltre novanta milioni di euro per porre in essere interventi che non erano assolutamente tenuti a realizzare. Potevano scegliere l'inerzia. Anzi, potevano scegliere l'inazione e ho scelto l'azione. Questa è la condotta proattiva dell'ingegnere Capogrosso. Questo è il suo intendimento. Non basta dire la Legge mi consente di non fare nulla e io non faccio nulla. Anche se la Legge mi consente di non fare nulla e tanto potrei legittimamente scegliere, io decido comunque di fare, perché posso migliorarlo e lo miglioro, anche se non sono obbligato a farlo. Addirittura, anche se posso legittimamente decidere di non farlo. Di tanto, peraltro, e sul punto chiudo, troverà una nota DIR/85, comunque, una nota della direzione a firma dell'ingegnere Capogrosso del 3 settembre del 2008, citata peraltro a pagina 5 del Decreto Autorizzativo di autorizzazione integrata ambientale – perdoni il bisticcio di parole – del 4 agosto del 2011.

Anche della perizia epidemiologica parleranno in maniera molto più completa e, direi, consapevole altri colleghi. Ma anche in questo caso vorrei evidenziarle alcuni aspetti che definire singolari è veramente eufemistico. Poi chissà perché – perdonerò - io quando sento parlare di epidemiologia e di legge statistica penso sempre alla statica di Trilussa, del mezzo pollo. Vabbè, ma andiamo avanti. Non è questo il senso.

Allora, partiamo dai tumori. I tumori osservati dai periti attengono e si riferiscono a esposizioni avvenute dagli anni '60 agli anni '80. Non ci riguardano. Peraltro, lei vedrà che a pagina 126 della perizia (faccio riferimento alla tabella 16) per i tumori maligni, noi abbiamo un rischio relativo (cosiddetto RR o hazard ratio) minore di uno. Cosa è il rischio relativo? Il rischio relativo è il rapporto tra esposti e non esposti e esprime, evidentemente, la possibilità di sviluppare la malattia indagata tra gli esposti e tra i non esposti. Al numeratore ci sono gli esposti, al denominatore ci sono i non esposti in questa frazione. Evidentemente, se è maggiore di uno il risultato, il rischio sarà di contrarre la patologia osservata o indagata o esplorata, e sarà maggiore per gli esposti; se è minore di uno, e quindi il denominatore ha una valenza maggiore, evidentemente esprimerà un rischio minore per gli esposti e un rischio maggiore per non i esposti. Spero di non avere fatto troppa confusione. Comunque, minore di uno attesta un fattore di protezione e, quindi, un rischio minore per gli esposti. D'accordo? Allora, ancora nella stessa tabella 16, addirittura l'asma in età pediatrica. L'hazard ratio, il rischio relativo è nettamente minore di uno in entrambi gli estremi. Ugualmente dicasi per le malattie cerebrovascolari. Cioè, cosa vuole dire? Questi risultati cosa spiegano? Questi

risultati illustrano – illustrerebbero, perché il condizionale è d'obbligo – che l'esposizione al PM10 sarebbe un fattore di protezione. Sarebbe benefico, cautelativo rispetto all'esposizione a queste patologie. Ma io è evidente che non sono così sconsiderato da dirle che l'esposizione al PM10 fa bene alla salute. E allora perché sottolineo questi aspetti? Perché sono l'indice di una inattendibilità scientifica e di una inaffidabilità dimostrativa di questo studio. Perché, guardate, se io testassi un nuovo strumento di misura e dicessi che quest'Aula è alta, non so, sei metri e lunga un chilometro, io dovrei scartarlo quello strumento, perché evidentemente quest'Aula non è lunga un chilometro. E se il risultato di quello studio mi dice che l'esposizione al PM10 protegge la popolazione da determinate malattie, evidentemente è uno studio inficiato, è uno studio inattendibile. Come posso considerarlo prova in un processo penale un elaborato che mi restituisce questi risultati inverosimili? Questo è il problema.

E poi, e poi anche circa di questo parleranno altri: degli intervalli di confidenza. Vedete, l'intervallo di confidenza è un intervallo che si esprime con un numero in percentuale, che si stima contenga il valore ricercato con un certo livello di probabilità e fornisce la misura dell'incertezza associata a una stima ottenuta da un campione. In epidemiologia l'intervallo di confidenza maggiormente, anzi direi il minimo adottabile è il 95%. Questo perché tanto minore sarà questa percentuale e tanto maggiore sarà l'incertezza della stima. Pensi che per il test di paternità, credo di non sbagliare se le dico che l'intervallo di confidenza richiesto è pari al 99%. Bene. E allora, lei troverà agli atti il progetto IPAIR ossia uno studio effettuato dal 7 aprile del 2010 al 7 aprile del 2013, quindi in epoca coeva alla perizia, che riguarda anche Taranto e che ha come autore o tra gli autori il professore Biggeri, il nostro perito epidemiologo. Bene. In quello studio destinato alla comunità scientifica il professore Biggeri adotta un intervallo di confidenza del 95%, perché sa che quello è lo standard minimo richiesto. Perché al di sotto del 95% percento lo studio te lo cassano. E sa perché? Perché per esempio, a Taranto adotta intervalli di confidenza nella perizia, nello studio, nel progetto IPAIR del 95%, a Taranto in perizia per quella che dovrà diventare una prova al lume della quale valutare l'eventuale responsabilità degli imputati adotta un intervallo di confidenza anche all'80%. Sa cosa significa? Significa ammettere che una volta su cinque o due volte su dieci quei risultati saranno frutto di una combinazione del tutto casuale. Quel risultato due volte su dieci è capotico. Cioè, significa che venti volte su cento se io ripeto lo studio, venti volte avrò dei risultati che non rappresentano alcunché, che sono frutto del mero caso, slegati. E è proprio questo il caso: il PM10 fattore di protezione per le malattie cerebrovascolari. È questa la cartina di tornasole, che quello studio non è stato condotto, innanzitutto, secondo i dettami comunemente accettati dalla comunità

scientifico, ma non è affidabile. Non è uno studio, in realtà. O meglio, è un tentativo che comunque lo si voglia considerare, certamente, non potrà mai assurgere a rango e avere la dignità di una prova in un processo penale. Ometto altre considerazioni sulla perizia. Saranno svolte da altri colleghi.

Allora, mi preme soltanto rilevare come evidentemente, secondo la Giurisprudenza granitica consolidata, sedimentata della Corte di Cassazione, al Giudice evidentemente sia precluso farsi creatore della Legge Scientifica necessaria all'accertamento, dice la Corte di Cassazione: "Egli è portatore di una legittima ignoranza, perché non è uno scienziato. Perché è un Giurista". E allora, faccio riferimento alla sentenza numero 1431 del 2019, ma la Giurisprudenza sul punto è assolutamente pacifica. E allora, quale è il compito del Giurista, in questo caso del Giudice? Come fa a valutare, oltre questi elementi spia, oltre queste incongruenze manifeste che le ho rappresentato? Come fa a valutare se la tesi offerta dallo scienziato, dal perito in questo caso, è attendibile, è affidabile e può orientarlo nella sua decisione e nel suo giudizio? Si tratta, innanzitutto, di valutare l'autorità scientifica dell'esperto, verificare se la sua teoria trovi comune accettazione nella comunità scientifica, accertarne il grado di consenso. E quale è il grado di consenso di cui può godere questa perizia? Il professore Biggeri si smentisce da sé. Si smentisce da sé perché a Taranto usa l'80% di livello di confidenza; mentre scrive la perizia – non sempre - 80, 85, ma mai 95, credo di non sbagliare, anche perché lo diranno altri colleghi, ripetuti con l'intervallo di confidenza 95% non vi è evidenza di nulla. Quindi, mentre scrive la perizia che diventerà prova nel processo penale utilizza l'80% con la mano destra; mentre con la mano sinistra scrive uno studio scientifico che è quello di IPAIR che le ho citato, adotta limiti di confidenza al 95%. Qui il grado di consenso – come dire? – non lo riceve neanche da sé stesso, perché come quando opera da studioso utilizza il 95%, e quando opera da perito l'80%.

Peraltro, questo utilizzo di intervalli di confidenza dell'80% è un unicum assoluto nel panorama scientifico mondiale. Abbiamo prodotto oltre duecento pubblicazioni dai siti più autorevoli (Publmed, l'American Journal Americano). Nessuno, anzi, anzi, la tendenza dell'epidemiologia mondiale è di richiedere intervalli di confidenza sempre più, si dice in gergo, stretti. Cioè, percentuale sempre più alta. Non accontentarsi del 95, ma andare oltre. Glielo ho detto, il test di paternità richiede il 99 e noi pretendiamo di giudicare delle persone con un intervallo di confidenza dell'80%, che prevede, consente, comporta che venti volte su dieci i risultati sono capotici? Ancora, e qui concludo. Il professore Biggeri nella perizia epidemiologica utilizza, per valutare l'impatto emissivo presente a Taranto rispetto alle conseguenze in termini di salute della popolazione, un livello controfattuale di 20 microgrammi di PM10 su metrocubo, sostenendo che tale è

l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bene. Mi spiace, ma ancora una volta non corrisponde al vero. E basta prenderla l'indicazione della Organizzazione Mondiale della Sanità. È in atti. È la tabella 7 "Linee guida sulla qualità dell'aria del 2005". Ripeto, il professore Biggeri dice che 20 microgrammi su metrocubo indicano le linee guida. Tabella 7 "Linee guida sulla qualità dell'aria del 2005", 50 microgrammi, non 20 su metrocubo. È il valore a cui aspirare in Europa, non il valore normale, non il valore più diffuso, non il valore più comune. OMS dice il valore a cui tendere, l'obiettivo da raggiungere è 50. Biggieri ci dice che è 20 e che è già raggiunto. Non soltanto. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa anche degli obiettivi ad interim, e dice, ragioniamo per gradi, cerchiamo di andare a 150 microgrammi, poi a 100, poi a 75 e poi a 20, come obiettivo. Altro che 20 microgrammi su un metrocubo il valore suggerito. Ed, allora anche alla luce di queste modestissime considerazioni, mi rendo conto - saranno molto più bravi di me e più capaci i colleghi che mi seguiranno, ma quale grado di consenso - quale affidabilità si può riconoscere a un elaborato del genere? Come si può pensare di articolare una ragionevole previsione di condanna sulla scorta di questi contributi?

In ultimo, del reato di avvelenamento mi occuperò in maniera, davvero, assolutamente lapidaria. Quale è il costrutto per quanto riguarda gli ovicaprini? Ho avvelenato, ho contaminato i terreni - costrutto accusatorio - ho contaminato i terreni, gli animali hanno pascolato, hanno brucato, si sono contaminati anche essi ed erano destinati al consumo alimentare. Questi dovrebbero essere gli step. Bene. Ci fermiamo al primo. I terreni non erano contaminati. E sa perché non erano contaminati? Perché vengono prelevati i top soil. Ne vengono prelevati e analizzati 47 intorno all'area industriale. 44 sono perfettamente entro i CSC per il suolo destinato a uso verde pubblico e residenziale. 44 su 47. E gli altri 3, mi chiederà? Bene. Gli altri 3 sono totalmente diversi tra loro, dislocati in punti diversi, situati all'interno di un reticolo in cui tutti gli altri valori a pochi metri di distanza sono a norma. Sono evidentemente frutto di una combustione locale. Non certo di un contributo dello stabilimento che altrimenti non si capisce perché dovrebbe prendere questi 3 bersagli lontani, uno diverso dall'altro, contaminarli in maniera diversa con percentuale diversa - non la annoierò - tra PCB e diossine e PCB DL e soprattutto lì sì e a dieci metri no, perché viene campionato anche a dieci metri. Allora, cosa succede? Che le diossine e i furani si sono sviluppati perché c'è stata una combustione come è usuale, come è normale, come è esperienza comune che avvenga in agricoltura. Dove molti rifiuti, molti scarti, come vogliamo chiamarli, imballaggi, magari piuttosto che smaltirli si bruciano. Ci sono i rapporti della Polizia Provinciale. Cumuli di pneumatici che probabilmente, probabilmente, è più economico bruciare

piuttosto che smaltire. Così come gli imballaggi, così come altro o così come prodotti per la irrigazione. Perché è l'unica spiegazione. È l'unica spiegazione. E guardate, l'esatta dimostrazione che quanto vi sto rappresentando corrisponde al vero l'avete proprio con Fornaro Stazionamento. Perché? Fornaro Stazionamento è uno dei 3 su 47. Fornaro Stazionamento non era neanche un pascolo. Era, appunto, tautologicamente un ricovero di ovicaprini. Allora, presenta a un primo campionamento analisi un valore di diossine pari a 10,3 che già a fronte di un limite normativo di 10 mi sembra tutto sommato non particolarmente allarmate. Ma guardate che c'è questo fatto straordinario. Le diossine sono inquinanti, persistenti nei secoli. Il tempo di emivita, cioè di dimezzamento della capacità tossica di quei congeneri nel lasso di tempo più breve ragioniamo in termini di svariate decine di anni. Il Dottore Esposito ci ha detto addirittura che in un sito in Germania si è ritrovata della diossina tombata tre secoli fa. Quindi, sono degli inquinanti non solo ubiquitari ma persistenti negli anni. Anzi, nei secoli.

Allora, il primo campionamento, quello che restituisce il valore di 10,3 è del 10 aprile del 2008. Sei mesi dopo nello stesso medesimo, identico punto, utilizzando le coordinate satellitari del GPS viene rilevato un valore di 2,72. Lo stabilimento sempre funzionava e sempre lì era. Il 21 giugno del 2011 di 2,7. Cosa vuole dire questo se non quello che vi ho rappresentato prima? Nulla ha a che vedere quel valore rispetto all'attività dello stabilimento. È un hotspot. È un valore determinato da altre cause. Non sta a me ora dire quali, non sta a me indagare quali, ma certamente non dall'attività dello stabilimento. Ma ancora una volta soccorre sul punto la relazione tecnica sulla rilevazione di microinquinanti organici in area ambiente nei terreni dell'area di Taranto. 11/16 giugno del 2007 (pagina 17), "Dal confronto con i dati di letteratura inerenti il contenuto di diossine in suoli provenienti dai vari paesi dell'Unione Europea si può osservare che i valori ritrovati nell'area tarantina risultano molto bassi". E, qui francamente credo di non avere altro da dirvi rispetto a un'ipotesi di avvelenamento causalmente connessa e collegata a una ipotesi di contaminazione dei terreni generata da un'ipotetica attività emissiva dello stabilimento di Taranto. Aggiungo soltanto questo. Principio espresso dalla Sezione Quarta della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale naturalmente, sentenza 5 maggio del 2018, numero 25547 e sempre Sezione Quarta numero 48548 del 2018. Cosa ci spiegano? "Non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale". Poi sarà valutato da altri. I limiti sono di carattere ampiamente precauzionale. "Non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale che costituiscono una prudenziale indicazione. Tale superamento – altro che avvelenamento – tale superamento non è sufficiente a integrare nemmeno la

fattispecie prevista dall'Articolo 257 del Testo Unico Ambiente". Questo ci dice la Suprema Corte. E noi parliamo oggi di avvelenamento? Occorre che si sia accertato un pericolo reale, concreto, scientificamente conclamato, che rifugge da presunzioni, ma che si ancora a dati certi, valutabili, controllabili, scientificamente attendibili.

Ed allora, come si ancora, come si cerca di sostenere, quale stampella si fornisce a questa imputazione? Si utilizza la consulenza del Pubblico Ministero, Primerano – Liberti – Cassano. Con una operazione di chirurgia processuale si amputa la parte della quale il dottore Cassano ha riconosciuto la propria paternità, considerato che la restante parte - anche questo qualche dubbio me lo fa sorgere – la restante parte viene qualificata come corpo del reato rispetto a Primerano e a Liberti, la parte pure essendo a firma di tutti, però, la parte la cui paternità è stata rivendicata dal dottore Cassano, invece, viene salvata. Scissa. O meglio, è scissa e salvata. Bene. Allora, a parte, in disparte gli errori che verranno illustrati da altri, commessi dal Dottore Cassano nel suo elaborato e il primo è certamente quello di avere condotto uno studio assumendo che una parte della popolazione si cibi soltanto di carne contaminata. Mentre anche qui soccorre la linea guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dice, attenzione, io devo operare una media su tutti i campioni esaminati: contaminati e non. E rispetto alla media che ottengo poi sviluppare i miei studi in ordine all'assunzione eventuale di contaminanti da parte del consumatore alimentare. Però, vediamo. Pagina 90. Anche scontando questo errore clamoroso, perché lui utilizza 60 campioni rispetto a 123. Cioè, prende i campioni non conformi, solo e esclusivamente i non conformi e immagina, e su quello poi costruisce il percorso del suo studio. E già l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice non è corretto. Tu hai 123 campioni, fai la media di tutti e 123 e più questi valori poi verifichi le eventuali ricadute. Comunque, il Dottore Cassano nonostante questo vizio genetico, anche qui conclude che non si è concretizzato un rischio per la salute umana del consumatore ordinario, sia adulto che bambino. Attenzione, dice, prendiamo anche in considerazione uno scenario estremo: il superconsumatore. Cioè, il superconsumatore è colui il quale si dovrebbe cibare di 800 grammi di fegato ovicaprino al giorno, che fanno 5,6 chili di fegato alla settimana. Ma se qualcuno mangiasse 6 chili di fegato ovicaprino alla settimana avrebbe ben altri problemi che non quelli della contaminazione. Ma è possibile immaginare? Ricorderete la Corte di Cassazione, concretezza, attualità, validità scientifica. E già questo mi pare possa deprivare di ogni ricaduta reale effettiva e concreta questo studio. Ma anche questo famigerato superconsumatore che mangia più carne di un doberman, esclusivamente di fegato ovicaprino contaminato, non qualsiasi carne, deve cibarsi, cosa gli accade? Si avvelena? Assolutamente no. Perché lo stesso consulente del Pubblico Ministero dice "ed anche

questa ipotesi non configura uno scenario di allarme sanitario, ma suggerisce un controllo sanitario più efficace, più mirato, più costante. Quindi, non è messa a rischio la salute neanche del superconsumatore. Scontando gli errori di cui abbiamo detto, tutto questo cosa comporta? Che va controllato con maggiore frequenza e con maggiore assiduità. È queste sono le fondamenta di un capo d'imputazione di avvelenamento.

Dell'avvelenamento dei mitili parleranno altri, e mi sembra francamente inutile ripetere, e magari anche male, cose che diranno colleghi che lo hanno affrontato con maggiore consapevolezza, con maggiore impegno e con maggiore competenza rispetto a me. È una ipotesi assolutamente fantasiosa.

Davvero rapidamente, l'associazione per delinquere. Beh, non credo proprio che alle 15:05 di un martedì pomeriggio io possa tediare citando gli arresti giurisprudenziali, dottrina. Sa perfettamente gli elementi costitutivi del reato quali siano. Sa perfettamente quali devono essere individuati come indici rivelatori. Mi lasci però dire che certamente pensare che dei dirigenti, e in questo caso il direttore dello stabilimento che, abbiamo visto cosa ha veramente e concretamente fatto, pensare che invece di sforzarsi per dirigere al meglio delle sue umane, umane capacità uno stabilimento così straordinariamente complesso, sterminato, vasto, in realtà lo dovremmo pensare come a capo di consorteria criminale dedita alla commissione di più reati, in numero indeterminato, contro la salute, la fede pubblica, la pubblica incolumità eccetera eccetera. Mi lasci, però, dire che poiché il reato di associazione per delinquere è contestato all'ingegnere Luigi Capogrosso dalla data di assunzione della carica e sino alla sua cessazione. Allora, l'ingegnere Capogrosso si dimette da direttore dello stabilimento il 29 giugno del 2012. Le dimissioni vengono accettate, divengono operative il 3 luglio dello stesso anno. Se invece volesse considerare le dimissioni da dipendente, quindi quando l'ingegnere Capogrosso che diventa un corpo estraneo rispetto non solo allo stabilimento, ma alla società Ilva S.p.A., in questo caso le dimissioni da dipendente sono state presentate ed accettate in data 28 settembre del 2012. Il reato quindi, sarebbe, anzi è, pacificamente prescritto anche nella sua attuale erronea formulazione. Perché erronea? Perché la prescrizione è intervenuta molto prima. È intervenuta molto prima in quanto è insussistente la fattispecie di recidiva reiterata e specifica che contestano al mio assistito ai capi a), b), c), h), i) e cc). Prendiamo il certificato del casellario giudiziale e vediamo se questa contestazione ha una ragione di essere, ha una sua fondatezza, ha una sua dignità giuridica oppure no. E io vi dico di no. Perché? Innanzitutto, teniamo presente che a seguito della novella introdotta dalla Legge 5 dicembre del 2005, numero 251 non rilevano ai fini della recidiva condanne riportate per delitti colposi o reati contravvenzionali. E questo lei lo sa perfettamente.

Le sentenze, quindi riportate ai numeri 3, 4 e 5 del casellario aggiornato in atti non possono in alcun modo essere considerate ai fini della recidiva. Per quanto attiene, invece, ai precedenti di cui ai numeri 1 e 2 del casellario giudiziale, non possono in alcun modo fondare una contestazione di recidiva reiterata, in quanto, come si evince chiaramente, l'ingegnere Capogrosso, alla data del 4 novembre del 1998, ossia quando sarebbe stato commesso il secondo delitto contestatogli, non aveva riportato alcuna condanna, neanche in Primo Grado. Lo vedrà. È un dato matematico. C'è poco da arzigogolare. E infatti la sentenza di condanna relativa al precedente sub 1 del casellario giudiziale è stata pronunciata il primo ottobre del 2004, divenuta irrevocabile il 5 maggio del 2005, quindi, successivamente alla consumazione del secondo delitto riguardato dalla condanna sub punto 2. Quindi, non sussistono platealmente, pacificamente i presupposti per la contestazione della recidiva reiterata. Ma non sussiste neanche la recidiva specifica. Perché le due condanne per delitti, che abbiamo affrontato, la prima concerne un delitto di danneggiamento, pacificamente il bene giuridico protetto da questa norma è chiaramente il patrimonio; la seconda condanna, invece, relativa sempre a delitti ed è quella sub 2 del certificato del casellario giudiziale è intervenuta per tentata violenza privata e frode processuale. Cioè reati che attengono alla libertà morale e al corretto funzionamento dell'amministrazione della Giustizia. Nulla ha a che vedere, quindi, con i beni giuridici tutelati dalle norme che in questo processo si assumono violate. Quindi, non si può ritenere la recidiva reiterata, non si può ritenere recidiva specifica. Rimodulando, pertanto, sulla scorta di quelle date che vi ho indicato, cioè le dimissioni da direttore, le dimissioni da dipendenti, in realtà ove lei dovesse considerare la cessazione della carica, come io correttamente ritengo, da direttore, perché quella è la contestazione, il reato di cui al capo a), il 416 si è prescritto il 2 aprile del 2021. Ove lei, invece, volesse considerare come dies a quo la cessazione della mansione di dipendente, quindi l'interruzione di qualsiasi rapporto lavorativo con Ilva S.p.A., comunque il reato si sarebbe prescritto poco più di un mese dopo, ossia il 27 maggio del 2021. Per quanto concerne poi, la contestazione ex Articolo 437 anche nella forma aggravata di cui al secondo comma, evidentemente le argomentazioni, credo di averle già spese nella parte iniziale del mio intervento.

Vi dimostreremo, peraltro è in atti la documentazione, ma cercherò di riepilogarla, quali e quanti benefici ambientali anche in termini di aspirazioni polveri e di salubrità dei luoghi di lavoro abbia prodotto l'opera e l'attività e la condotta dell'ingegnere Capogrosso. Parliamo dal 1995 al 2010: diciassette nuovi impianti di depolverazione. Nuovi, rispetto ai preesistenti. L'ammodernamento di tutti i preesistenti. L'aspirazione di ulteriori 6.202.000 normal metricubi. Milioni di tonnellate di polveri captate e non emesse.

Questa sarebbe la condotta di chi risponde del delitto di cui all'Articolo 437? Ma vi dico di più. Io denuncio anche come questo sia un capo d'imputazione assolutamente acefalo. Immediatamente acefalo. Cioè, quali impianti e quali apparecchiature avrebbe ommesso? Ora in disparte il dato del merito, è in atti, è dimostrato, basta una ricognizione. Altro che omettere impianti e attrezzature e apparecchiature. Io ne ho installati sempre di nuovi. Io li ho migliorati. Io li ho rinnovati. Io li ho acquistati. Li ho progettati e li ho installati. Ma al di là di questo, ripeto, che attiene al merito, anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico – come dire? – concettuale, quali sono questi impianti? Non si dice. Ma addirittura l'indeterminatezza genetica insuperabile attiene anche alle emissioni. E quali emissioni avrei provocato? Addirittura, nella fattispecie aggravata. Chi si sarebbe ammalato? Chi sarebbe addirittura morto a cagione di queste? Ripeto, non si dà contezza, non si contesta, non si addebita neanche una reale condotta, perché non so cosa avrei fatto, non so quale impianto ho dolosamente ommesso, dolosamente ommesso di collocare. Attenzione. Vi è prova del contrario. E forse per questo, forse per questo nell'editto accusatorio non ci si contesta quale impianto, perché non esiste un impianto che ho ommesso con qualsiasi elemento psicologico. Non esiste un impianto necessario. Non esiste un impianto, dirò di più, utile che io abbia ommesso di collocare. Abbiamo visto gli example plants. Io non solo ho installato tutti gli impianti che occorre, ho anticipato la tecnologia futura, ho anticipato la scienza, ho anticipato i presidi, le tutele. Questo ho fatto. Altro che dolosamente ho ommesso di collocare.

E d'altro canto è un vizio che si propaga anche alla contestazione di concussione del professore Assennato. Ora, a parte il fatto che anche qui, io francamente devo dire, non riesco a immedesimarmi nella volizione di colui il quale costruisce un capo d'imputazione per concussione individuando la minaccia implicita della mancata riconferma dell'incarico ricoperto. Che fosse anche vero, francamente farlo rientrare nel recinto, nel perimetro della concussione, del delitto di concussione di provocherebbe, devo dire, non poche perplessità. Ma a maggiore ragione Capogrosso di quale condotta risponde? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Cosa ha scritto? Quale mimica ha assunto? Quale postura? Quale gesto ha compiuto? Capogrosso è il responsabile in questa vicenda di una muta presenza alla riunione del 15 giugno del 2010, in cui non parla neanche. Non c'è una intercettazione. Non vi è uno scritto. Non vi è una mail. Non vi è nessuno che parli di Capogrosso. Ma per quale ragione dovrebbero rispondere di concussione, ammesso che sia astrattamente anche configurabile nei confronti del professore Assennato?

In ultimo, io ritengo che la prognosi in ordine alla previsione di condanna che la Signoria Vostra dovrebbe effettuare ai fini di un rinvio a giudizio del mio assistito si debba

evidentemente confrontare con la previsione di una sentenza che affermi la penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, perché altrimenti una ragionevole previsione di condanna non avrebbe senso, se non connotata anche da questo particolare e peculiare aspetto. E allora ciò che lei deve preconizzare o dovrebbe preconizzare è una valutazione di un Giudice del Dibattimento che non soltanto, come chiaramente spiega la Corte di Cassazione (una tra le tante la sentenza 24544 del 2015) perché ci si è a lungo interrogati. Lei sa, questo è un canone di giudizio che viene introdotto dall'Articolo 5 della Legge 46 del 2006, esisteva già il capoverso dell'Articolo 530, esisteva già la presunzione di non colpevolezza (comma 2 Articolo 27 Costituzione). Allora, ci si è interrogati e si è detto va bene, ma cosa vuole dire? In dubbio pro reo è un principio canonizzato nel 530 capoverso dell'Articolo 27 della Costituzione. Che senso ha? È una ripetizione? È una accettazione? È pleonastico? È intervenuta, appunto, in più occasioni la Corte di Cassazione, una sentenza l'ho citata ma ovviamente ve ne sono anche altre, che ha spiegato esattamente quale è il senso da attribuire a questa novella e a questo criterio di valutazione o a questo canone valutativo. Segna il definitivo abbandono del criterio del più probabile che non. Cosa vuole dire? Vuole dire che il Giudice può condannare non soltanto quando ritenga più probabile la ricostruzione offerta dall'Accusa rispetto all'ipotesi alternativa rappresentata dalla Difesa. Il Giudice può condannare soltanto laddove ritenga quanto offerto dalla Difesa come implausibile, anche in ipotesi astrattamente possibili ma destituito e deprivato di ogni ragionevole fondamento nella vicenda che ci occupa. E' tutto ciò che abbiamo detto e che diremo, ma soprattutto tutto ciò che dicono, che gridano le carte, che gridano gli atti che lei ha compulsato e nuovamente compulserà prima di assumere una decisione, che sarà sicuramente sofferta, sicuramente meditata, certamente lungamente ponderata. Che cosa dicono quelle carte? A nostro avviso rappresentano la prova positiva dell'innocenza dei nostri assistiti. Ma potrà dire che non costituiscono neanche un ragionevole dubbio, ma questo io mi rifiuto di crederlo. Mi rifiuto di crederlo. Allora, io concludo.

Guardate, non dirò di restituire la dignità all'ingegnere Capogrosso, perché l'ingegnere Capogrosso la dignità non l'ha mai persa. Io credo di restituirgli la serenità. Io chiedo di restituire la serenità alla quale ha diritto una persona che ha speso la sua vita rispettando le Leggi, affrontando in maniera etica, etica il suo ruolo, cercando di svolgerlo al meglio, rispetto alla quale, così come rispetto agli altri imputati, ma ognuno chiaramente poi concluderà per il proprio assistito, e rispetto al quale – lo ripeto e concludo – non soltanto l'attività difensiva, cioè non soltanto noi difendendoci provando, ma già nell'origine di questa vicenda, già alle radici di questa vicenda

processuale, lei troverà la prova positiva e insuperabile dell'insussistenza delle condotte addebitate. Concludo, pertanto, invocando una sentenza di non luogo a procedere, perché i fatti non sussistono. In subordine perché non li ha commessi. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO A. GUARINI – Chiedo scusa, Giudice. Avvocato Guarini. Posso?

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO A. GUARINI – Solo ai fini del verbale, sostituisco anche il collega Rienzi e il collega Leuzzi per i propri assistiti che sono Parti Civili.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO A. GUARINI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Era già stato dato atto a verbale che era presente in Aula già da un po', Avvocato.

AVVOCATO A. GUARINI – Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Come già anticipato andiamo al prossimo venerdì 19 settembre.

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, Giudice. Avvocato Urso. Giudice, per le prossime discussioni dovrei intervenire io alla prossima udienza in accordo con i colleghi, ovviamente. Avrei bisogno di proiettare delle diapositive. Vorrei l'autorizzazione a potere portare il videoproiettore per la proiezione, se non ci sono problemi.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Non è un problema.

AVVOCATO C. URSO – Grazie mille, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Siete autorizzato. Ovviamente, poi vi interfacerete con i tecnici a tempo debito, un po' prima dell'inizio dell'udienza.

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, non c'è problema. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Logicamente, una cosa vi chiedo. Io qua vedo nella scaletta che è stata approntata da seconda a quinta udienza, che io interpreto come quarta, perché quinta c'è l'Avvocato Danieli.

AVVOCATO C. URSO – Sì, è così.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi, dalla seconda a quarta, Avvocati Urso e Convertino.

AVVOCATO C. URSO – Sì, noi due. Abbiamo due udienze ciascuno. Tendenzialmente dovrebbe essere così. È possibile anche sapere l'eventuale data successiva?

GIUDICE F. VALENTE – Non ci siamo con i numeri, perché se avete due udienze ciascuno sono seconda, terza, quarta, quinta e quella che dovrebbe essere dell'Avvocato Danieli, la sesta.

AVVOCATO C. URSO – E la sesta, sì, sì, è giusto.

GIUDICE F. VALENTE – A scalare, quindi, non sono quattordici udienze, ma quindici in tutto.

AVVOCATO C. URSO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Vediamo se riuscite a contenerle in tre, sennò facciamo quattro.
Comunque, vi organizzate all'interno di questo blocco, voi, logicamente, in piena autonomia.

AVVOCATO C. URSO – Va bene.

GIUDICE F. VALENTE – Poi successivamente sarò in grado anche di indicarvi una calendarizzazione più compiuta. Per adesso andiamo solamente al 19 settembre. Al 19 settembre per la discussione degli Avvocati Urso o Convertino. Possiamo staccare la fono. Arrivederci.

